

DIRETTORE
Ettore Rotelli

Storia Amministrazione Costituzione

Annale
dell'Istituto per la Scienza
dell'Amministrazione Pubblica

11/2003

il Mulino

INDICE

I CLASSICI

- 7 L'ordine politico delle Comunità, *di Adriano Olivetti*
39 Sulla sfortuna della «Comunità» olivettiana, *di Davide Caddu*

I TEMI

- 73 Giuristi e storia dello Stato: il conflitto magistratura-potere politico nella Francia del Settecento, *di Francesco Di Donato*
123 La monarchia costituzionale della Rivoluzione francese (1789-1792), *di Ettore Rotelli*
253 Territorio e istituzioni nell'Italia rivoluzionaria e napoleonica: la creazione del dipartimento, *di Piero Aimo*
265 L'orizzonte politico-istituzionale vicino: la nascita delle circoscrizioni provinciali in Italia, *di Francesco Bonini*

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet:
<http://www.mulino.it>

ISBN 88-15-09663-9

Copyright © 2003 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

Giuristi e storia dello Stato: il conflitto magistratura-potere politico nella Francia del Settecento

di Francesco Di Donato

1. *La conflittualità magistratura-corona come elemento strutturale dello Stato assoluto*

La rinascita dell'interesse storiografico, posto direttamente al servizio della lotta politica, segna nel corso del Settecento una importante svolta nel quadro degli equilibri istituzionali, influenzando con particolare incisività sui rapporti, già da almeno due secoli non semplici, tra governo e potere giurisdizionale. Com'è noto, tra la corona e i suoi *Conseils privés* da un lato, e i parlamenti, le antiche *cours de justice* che si fregiavano dell'appellativo di «souveraines» dall'altro, si determinò nel corso del regno di Luigi XV uno scontro senza precedenti che condusse, attraverso vicende complesse, al crollo dello Stato assoluto e alla Rivoluzione, producendo effetti di lungo periodo i cui echi giungono fino ai giorni nostri¹.

Abbreviazioni: BAN = Bibliothèque de l'Assemblée Nationale (Paris); BNF = Bibliothèque Nationale de France (Paris); BPR = Bibliothèque de la Société de Port-Royal (Paris); LP = *collection Le Paige: Br. Pasc. = Fonds Brochures Pascal*; BS = Bibliothèque du Sénat (Paris); BA = *Fonds Boissy d'Anglas*; BSG = Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris).

¹ Queste vicende sono state ricostruite, anche con dovizia di dettagli, sul piano istituzionale, ma richiedono ancora un approfondimento quanto al sostrato 'ideologico' della magistratura e delle élites ministeriali di antico regime. Su quest'ultimo punto rinvio a una mia ampia monografia dal titolo *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*, Napoli, Esi, 2003; ma diversi elementi utili al riguardo sono già in R. Mousnier, *La costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, a cura di chi scrive, Napoli, Esi (coll. «Il Diritto e l'Europa», 1), 2002. Sul primo aspetto, i punti di riferimento classici restano R. Bickart, *Les Parlements et la notion de souveraineté nationale au XVIII^e siècle*, Paris, Alcan, 1932; J. Egret, *Louis XV et l'opposition parlementaire. 1715-1774*, Colin, Paris, 1970; P. Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1977; ai quali vanno ora aggiunti i più recenti J. Swann, *Politics and the 'Parlement' of Paris under Louis XV, 1754-1774*,

Già in auge alla fine del secolo precedente – con l'opera dei maurini, di Mabillon e di Pierre Bayle – la ricostruzione storica, intesa come metodo generale d'interpretazione degli eventi e di legittimazione degli istituti costitutivi della *République*, ebbe un vero e proprio slancio con Boulainvilliers². Il conte di Saint-Saire fu, non a caso, tra le principali fonti ispiratrici di Montesquieu e di Louis-Adrien Le Paige, i due grandi araldi della dottrina giuspolitica parlamentare. Il dibattito sulla storia di Francia inaugurato da Boulainvilliers, scopritore del «valore del tempo» e del mutamento storico in una società nella quale «la dimensione temporale» era puramente «biologica» e «circolare»³, produsse effetti molto profondi sulla dialettica politico-culturale

Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1995; J.M.G. Rogister, *Louis XV and the 'Parlement' of Paris, 1737-1755*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1995. Molti spunti di grande interesse si ricavano dall'opera di M. Antoine, di cui si fa qui riferimento per brevità solo a *Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV*, Genève-Paris, Droz, 1970; a Id., *Le Mémoire de M. Gilbert de Voisins sur les cassations – Un épisode des conflits entre Louis XV et les Parlements (1767)*, in «Revue historique de droit français et étranger», 1958, pp. 1-33, ora in Id., *Le dur métier de Roi. Études sur la civilisation politique de la France d'Ancien Régime*, Paris, Puf, 1986; e alla monumentale biografia su Louis XV, Paris, Fayard, 1989. La migliore focalizzazione del problema della conflittualità istituzionale congenita al sistema dello Stato assoluto nel quadro della dialettica ideologica e religiosa si deve a un certosino e grande studioso americano di origine olandese, D.K. Van Kley, *The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, 1757-1765*, New Haven-London, Yale University Press, 1975; *The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime, 1750-1770*, Princeton, Princeton University Press, 1984; e soprattutto *The Religious Origins of the French Revolution. From Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791*, New Haven-London, Yale University Press, 1996, recentemente tradotto in francese (*Les origines religieuses de la Révolution française. 1560-1791*, Paris, Seuil, 2002). Quest'ultima opera ha inaugurato oltralpe un intenso dibattito storiografico, tutt'ora in corso: cfr. M. Fumaroli, *Liberté, fraternité e religione. La rivoluzione dei giansemiti*, in «Corriere della Sera», 7 feb. 2003, p. 35 (trad. it. da «Le Figaro»). Sugli sviluppi più recenti del conflitto magistratura-potere politico, cfr. R. Romanelli (a cura di), *Magistrati e potere nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 1997; P. Borgna-M. Cassano, *Il giudice e il principe – Magistratura e potere politico in Italia e in Europa*, Roma, Donzelli, 1997; spunti di notevole interesse nel saggio classico di A. Brunialti, *La funzione politica del potere giudiziario* (1870), ripubbl. di recente sul n. 7/1999 di questa stessa rivista, pp. 9-23, con un nutrito saggio di commento di L. Lacché, *Il potere giudiziario come «potere politico» in Attilio Brunialti*, ivi, pp. 25-45.

² Su Boulainvilliers vi è stata di recente una rinnovata attenzione monografica: cfr., da due diverse prospettive, D. Venturino, *Le ragioni della tradizione. Nobiltà e mondo moderno in Boulainvilliers (1658-1722)*, Firenze, Le Lettere, 1993 (più innovativa); O. Tholozan, *Henri de Boulainvilliers. L'anti-absolutisme aristocratique légitimé par l'histoire*, Aix-en Provence, Puam, 1999 (altrattanto documentata, ma d'impianto più tradizionale).

³ Su questo aspetto, cfr. R. Moro, *Il tempo dei signori – Mentalità, ideologia, dottrine della nobiltà francese di Antico Regime*, Milano, Savelli, 1981, spec. pp. 75-9 e 219-53.

francese⁴ con importanti riflessi anche nei maggiori Stati italiani⁵.

Nelle mani, abili e ciniche, di Le Paige e dei suoi principali «disciples-robins» – da Murard a Revol, da Durey de Meinières a Rolland d'Erceville, da Angran a Drouyn de Vandeuil – la ricostruzione boulainvillieriana subì una vera e propria manipolazione al servizio della causa parlamentare⁶. La storia di Francia venne così identificata con la storia dello Stato e quest'ultima con la storia della magistratura e degli apparati giurisdizionali. I giuristi investiti della *jurisdictio* vennero considerati i veri fondatori della monarchia assoluta grazie ai quali la sovranità regia aveva trionfato sui suoi nemici: la Chiesa di Roma, il Sacro Romano Impero Germanico e, all'interno del regno, i potentati feudali che in pieno Quattrocento – ancora sotto Luigi XI e oltre – condizionavano pesantemente la politica centrale della corona. Il contributo dei *legum doctores* insigniti delle funzioni giudicanti alla costruzione dello Stato⁷ fu esaltato oltre ogni misura dalla 'storiografia' politica lepaigiana che ne fece il suo *Leit-motiv* con l'esplicito intento di condizionare il dibattito in corso e soprattutto d'imprimere alla dialettica tra la magistratura parlamentare e il potere sovrano del monarca e dei suoi governi una svolta decisamente favorevole ai *robins*.

L'ideologia della *robe* che emerge dalla dottrina e dalla pratica politica della magistratura parlamentare si può cogliere as-

⁴ Una puntuale e sintetica ricostruzione di questo dibattito in D. Richet, *La Francia moderna: l'esprit des institutions*, Paris, Flammarion, 1973, trad. it. a cura di chi scrive, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1998 (3ª ediz. 2002), pp. 142-149.

⁵ Su questa 'recezione' italiana delle tematiche transalpine legate soprattutto all'elaborazione giuridico-dottrinale, cfr. il mio *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'ancien régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica*, 2 voll., Napoli, Jovene, 1996, spec. I, pp. 247-509, e II, pp. 511-682.

⁶ Per il *background* ideologico e politico-culturale di questo *milieu parlementaire* lepaigiano, rinvio al mio studio monografico *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*, cit. *supra* in nt. 1, e al saggio *Constitutionnalisme et idéologie de robe. L'évolution de la théorie juridico-politique de Murard et Le Paige à Chanlaire et Mably*, in «Annales», n. 4, lug.-ago. 1997, pp. 821-52.

⁷ Sulla partecipazione dei giuristi e sulla funzione della cultura giuridica *lato sensu* nel processo di costruzione dello Stato moderno, cfr. il recente contributo di A. Padoa-Schioppa, *Il ruolo del diritto nella genesi dello Stato moderno: modelli, strumenti, principi*, in *Studi di Storia del Diritto*, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza, vol. II, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 25-77. Sul rafforzamento dell'istituzione parlamentare fra Tre e Quattrocento e sulla contestuale formazione del *corps* magistratuale, cfr. F. Autrand, *Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris 1345-1454*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981.

sai bene esaminando questa lettura storica della nascita e dell'evoluzione dello Stato secondo la prospettiva sviluppata da Le Paige e diffusasi rapidamente nel *milieu parlementaire*. Si può anzi sottolineare, al riguardo, come l'intera struttura discorsiva del lessico politico dei *robins* si situi su un fondamento eminentemente storico-istituzionale.

Nessun giurista espresse questa concezione con maggiore acutezza di giudizio del *président* Durey de Meinières. Rivendicando ai soli esponenti più qualificati del ceto giuridico («seuls et véritables magistrats» capaci di compiere «actions nobles et courageuses») la competenza e la legittimità per ricostruire la storia della «Nation» e delle istituzioni che componevano l'«État», Durey asseriva apertamente la necessità di essere muniti di strumenti concettuali adeguati per poter descrivere correttamente le vicende qualificanti dei processi di crescita dei pubblici apparati. Questi strumenti erano identificati – da lui come da tutti i principali esponenti del *groupe* gravitante attorno all'astro Le Paige – con il complesso dei valori, dei presupposti teorici e psicologici nonché delle competenze tecniche (con cui facevano tutt'uno) che componevano la *forma mentis* del *legum doctor*. Durey scrisse al riguardo nelle sue note personali: «Le seul moyen (à mon avis) de bien faire cette histoire [c'est d']être garni de matériaux, d'instruments et d'échafaudages [sic], nécessaires pour la construction de l'édifice»⁸. Ora, solo i giuristi avevano dedicato alla vita interna di quelle istituzioni il tempo, le energie e l'approfondimento indispensabili per poter penetrare negli *arcana* dello Stato e comprendere *ab imis fundamentis* le strutture più profonde e antiche della *République*. Ed era impresa vana

espérer qu'il se trouve jamais quelqu'un assez zélé pour le Parlement, assez animé du bien public, pour se consacrer tout entier à la composition de la véritable histoire de France, de celle des mœurs de chaque siècle, en un mot à la composition de l'histoire d'une Cour aussi ancienne que la Monarchie, sous quelque forme qu'elle ait existé, si nécessaire à la Nation, si utile aux Souverains mêmes⁹.

Per Durey la storia dello Stato s'identificava con la storia

⁸ BNF, *Fond français*, Cabinet du Président Durey de Meinières, ms. 7559 III, cc. 2v-3r.

⁹ Ivi, c. 3r.

degli apparati e risultava quindi inscindibile da quella delle istituzioni magistratuali e in particolare del *Parlement*. Secondo una tecnica ben nota ai giuristi di antico regime impegnati nelle istituzioni giuspolitiche dei maggiori Stati europei, la storia viene qui utilizzata come strumento di legittimazione del governo politico della magistratura attraverso un'abile riformulazione dei passaggi cruciali della vicenda statuale nazionale del «royaume des lys»¹⁰. I *robins* erano gli unici in grado di discernere i «différents sujets intéressants» e di valorizzare quegli «objets qui paroissent à la première vue peu importants» e che invece si rivelavano, a uno sguardo approfondito ed esperto, come le «poutres-maîtresses» dell'edificio statale.

La principale di queste «travi-portanti» era, secondo il giudizio di Durey, la struttura sostanzialmente diarchica del potere sovrano¹¹. Parlamento e corona, fin dal principio coesenziali, erano destinati a restarlo per sempre. Nate insieme, le due istituzioni erano destinate a reggersi mutualmente; caduta l'una anche l'altra non avrebbe potuto sussistere: *simul stabunt, simul cadent*. La funzione della magistratura era insita nella sua naturale propensione a esercitare il controllo del potere monarchico, evitando con i suoi ripetuti interventi che la volontà del sovrano e la conseguente azione di governo potessero debordare dai limiti imposti dalla «constitution du royaume». Non a caso ogni volta che i sovrani avevano voluto ottenere un «accroissement sensible du despotisme» avevano in primo luogo deciso di procedere a una «dégradation» delle funzioni del *Parlement*, provvedendo «à énerver sa discipline et ses formes, à diminuer son autorité et à lui faire perdre sa considération»¹².

Nasceva da questo bisogno di difesa istituzionale la necessità della *robe* di porre la ricostruzione storica al centro della propria strategia politica. Non era possibile proporre alcuna dottrina costituzionale limitativa dei poteri regi se non fondata sulla *Tradition*. Quest'ultima era la base legittimante di ogni diritto, di ogni potere, di ogni controllo. Avere l'esclusività

¹⁰ Su questo rapporto tra storia e legittimazione politica delle magistrature, cfr. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale*, cit. *supra* in nt. 5, I, pp. 432-450.

¹¹ Sul dualismo insito nella struttura dello Stato assoluto, cfr. Mousnier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, spec. p. 140.

¹² BNF, *Fond français*, Cabinet du Président Durey de Meinières, ms. 7559 III, cc. 2r-3r.

nella ricostruzione/interpretazione della *Tradition* diventava perciò essenziale per determinare il criterio di legittimazione e di estensione del potere. Di qui la rivendicazione da parte dei *robins* di essere i custodi della costituzione in quanto depositari della funzione ricostruttiva/interpretativa della *Tradition*. Essere giudici del potere politico e interpreti esclusivi delle sue leggi: questo era il vero obiettivo dei *robins*. E quest'obiettivo era perseguibile solo a condizione di acquisire l'esclusività della rappresentazione storica e l'egemonia nella costruzione e diffusione del correlativo sapere¹³. È qui uno dei principali motivi della radicata ostilità dei *robins* contro i gesuiti che – anche da questo punto di vista – costituivano i loro maggiori e più temibili concorrenti¹⁴.

Seguiamo nell'articolato discorso di Charles-François-Henri de Revol, uno dei *robins* più vicini alla linea lepaigiana, questo sotterraneo legame costruito dall'ideologia togata fra potenza della «Tradizione» e legittimazione parlamentare al controllo del potere:

On peut considerer l'homme par rapport à Dieu, par rapport à lui-même, par rapport aux autres hommes. [...] L'homme considéré par rapport à la société en général a différentes obligations à remplir. Obligations particulières et privées dans la société privée et domestique. Obligations publiques et générales dans la société publique et

¹³ Funzionale a questo disegno strategico furono le molteplici opere di divulgazione storica scritte da giuristi. Si può prendere a modello di questa tendenza un'opera come l'*Abregé chronologique de l'histoire de France* del président C.-J.-F. Hénault (1685-1770), che riscosse un enorme successo e divenne il più diffuso 'manuale' di storia studiato nelle scuole e nelle università. A partire dalla prima edizione (Paris, Prault, 1744), quest'opera ebbe numerose edizioni successive (tra cui si segnala quella in 4° del 1768: BNF, 4 L32-9H) e anche una traduzione italiana uscita da uno stampatore veneziano (*Nuovo compendio cronologico della storia di Francia*, 2 voll., Venezia, stamperia Remondini, 1757: BNF, L32-15). Il metodo di Hénault fece scuola. Alcuni anni più tardi Gautier de Sibert avrebbe pubblicato le sue *Variations de la monarchie française dans son gouvernement politique, civil et militaire*, 4 voll., Paris, chez Saillant, 1765, nelle quali il legame tra diritto, istituzioni e storia della *Nation* sarebbe stato affermato come un elemento indispensabile a qualsiasi comprensione del presente. Sul punto, cfr. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale*, cit. *supra* in nt. 5, I, pp. 417-418.

¹⁴ La comprensione di questo complesso fenomeno – a mio avviso centrale nella storia europea moderna – passa attraverso l'utilizzazione di strumenti interpretativi mutuati dall'antropologia e dalla psicologia sociale. Nonostante (grazie soprattutto agli studi di Van Kley) si siano fatti grandi passi in avanti, i motivi profondi della reciproca ostilità, così radicata, tra giuristi e gesuiti restano tuttora privi di una soddisfacente spiegazione complessiva. Ho intrapreso una pista di riflessione sull'argom. nella parte I, cap. 2, §§ 12-22 del mio *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*, cit. *supra* in nt. 1.

générale. La société privée est celle de l'homme et de la femme, des peres et meres et des enfans, des maîtres et de domestiques. La société publique et générale est la collection de tous les hommes unis par les liens de l'humanité. La société publique particulière est l'assemblage d'un seul ou plusieurs peuples sous un seul ou plusieurs chefs. [...] Les membres d'une société doivent la soumission et l'obéissance aux chefs de cette société, et les chefs de cette société lui doivent l'exécution des conventions que la société a fait avec eux. Il y a différentes sociétés et par conséquent différentes conventions. [...] Nous sommes nés sous le pouvoir monarchique, c'est-à-dire dans un Etat soumis à un seul homme qui gouverne par les loix. Nous examinerons l'origine et la constitution de l'Etat, les variations du gouvernement d'âge en âge. Les différens ordres qui composent l'Etat, l'origine et la nature des loix par lesquelles il s'est gouverné jusqu'à présent, la qualité et le pouvoir des tribunaux établis pour l'exécution des loix, le pouvoir du Roy en France, ses accroissemens et la nature actuelle de ce pouvoir, les rapports que l'Etat peut avoir avec les autres Etats, et enfin les suites de ses relations»¹⁵.

In quest'ottica si comprende come la nascita dello Stato, *sub specie* della monarchia assoluta di diritto divino, e l'espansione degli apparati, segnatamente di quelli giurisdizionali, non potessero essere considerate, già allora, che come un fenomeno unitario. Di conseguenza esse avevano dato luogo a un inscindibile blocco istituzionale¹⁶. La formazione dello Stato era vista pertanto in stretta correlazione al rafforzamento del ceto giuridico, che di quegli apparati era l'indispensabile anima¹⁷. I giuristi consideravano perciò se stessi come i veri artefici della costruzione statale, come la forza cetuale e corporativa senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare il passaggio dal re feudale al re pienamente sovrano¹⁸.

¹⁵ BPR, LP 42, cc. 131-133.

¹⁶ Per una recente visione storiografica in cui è ben messa in rilievo questa unitarietà tra Stato moderno e monarchia assoluta, cfr. G. Ortu, *Lo Stato moderno – Profili storici*, Roma-Bari, Laterza, 2001, spec. pp. 73-159.

¹⁷ Cfr. Padoa-Schioppa, *Il ruolo del diritto*, cit. *supra* in nt. 7; Mousnier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, spec. pp. 110-139.

¹⁸ Su questa differenza tra *roi-suzerain* e *roi-souverain*, cfr. Richet, *Lo spirito delle istituzioni*, cit. *supra* in nt. 4, 40-1; A. Rigaudière, *Histoire du droit et des institutions*, Paris, Éditions C.D., 1994, pp. 141-179.

2. Dal gubernaculum feudale alla sovranità dello Stato

Quest'ultimo – per i *robins* determinante – passaggio concettuale è espresso puntualmente in alcune importanti fonti manoscritte provenienti dalle fila del *milieu parlementaire*. L'idea che nell'epoca feudale l'«alleanza» dei giuristi con il re e il «soutien» dell'apparato al sovrano fosse stato l'elemento decisivo dell'affermazione 'assolutistica' della «royauté»¹⁹ costituisce un *Leit-motiv* nella dottrina giuridica dei magistrati lepaigiani. De Revol, ad esempio, sostiene che fin dal Medioevo gli *hommes de robe*

ne travaillerent qu'à la réunion dans la main du Roy [de] tout le pouvoir que la révolution féodale lui permettoit encore. Ils sentoient qu'en éludant et sapant peu à peu cette conduite la multitude des petits tyrans nés par la pusillanimité des descendants de Charlemagne, ils travailloient autant pour le bonheur général de la nation que pour les véritables interests du Prince. Il se forma donc parmy les juges associés aux pairs, et même avant leur fixation dans la capitale, un esprit d'attachement à la Maison regnante ainsy qu'aux maximes les plus favorables à l'autorité souveraine et à la police générale de l'État²⁰.

Questa visione viene illustrata e argomentata come meglio non si sarebbe potuto in un «mémoire» manoscritto anonimo – databile nei primi anni del regno di Luigi XVI e certamente proveniente dalle fila del *groupe* – che costituisce una pregevole fonte, molto utile per riflettere sul modo in cui i giuristi concepivano il loro rapporto con il potere politico incarnato formalmente dal sovrano:

Les Parlemens ont toujours été les plus fermes appuis du trône. [...] C'est par eux principalement que l'autorité royale a peu-à-peu recouvré la plénitude de ses droit. Ils ont successivement abattu tout autre pouvoir que celui du monarque; ils ont tout mis à ses pieds; ils

¹⁹ Sulla progressiva affermazione medievale dell'«assolutismo monarchico», cfr. J. Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France. XIII^e-XV^e siècle*, Paris, Gallimard, 1993, pp. 339-355. Per gli aspetti teorici che accompagnano il passaggio dal «gubernaculum» medievale al moderno concetto di governo, M. Senellart, *Les arts de gouverner. Du 'regimen' médiéval au concept de gouvernement*, Paris, Seuil, 1995 (trad. it. a cura di C. Salzano, *Le arti di governare*, Napoli, Esi, in corso di stampa nella coll. «Il Diritto e l'Europa»).

²⁰ BPR, LP 42, c. 570 (12), «Observations relatives à la première partie des Lettres sur l'origine du Parlement, par de Revol», 1° gen. 1754.

ont tout ramené à l'unité essentielle du gouvernement monarchique. Mais après s'être servie des Parlemens pour se bien affermir, l'autorité royale, ne voyant plus en eux que des surveillans incommodes, des censeurs importans, a cherché à s'en délivrer. Elle a voulu renverser ces barrières antiques qui défendoient encore la Nation contre les entreprises du pouvoir absolu. Ce projet désastreux fut exécuté en 1771 [= avec le coup d'Etat de Maupeou]. Mais la mort de Louis Quinze en 1774 mis fin à cette calamité. Les Parlemens furent rétablis et l'autorité royale reprit son cour ordinaire, comme un fleuve débordé qui rentre dans son lit²¹.

Attraverso la voce dei lepaigiani, i giuristi francesi fingevano così, deliberatamente, d'ignorare che se la feudalità aveva senza dubbio resistito con ogni mezzo all'espansione del «pouvoir royal» e in alcuni momenti non aveva esitato a «désintégrer la souveraineté monarchique», tuttavia i grandi feudatari erano sempre rimasti «liés au roi par l'hommage et la foi». Questo legame aveva dato col tempo i suoi frutti, favorendo o quanto meno non ostacolando l'espansione del potere regio. L'interesse generale aveva prevalso sugli interessi particolari, riuscendo sapientemente a inglobarli in un progetto «nazionale»²².

²¹ BPR, LP 534=35, c. 10. Siamo qui di fronte a un testo di grande importanza per comprendere uno degli schemi mentali più tipici dei *robins*. L'aspetto di maggior interesse è costituito dalla coesistenza dell'atteggiamento ideologico-politico filoassolutistico con la difesa delle prerogative costituzionali garantite dalla presenza e dall'attività incisiva del *Parlement* sulle *affaires d'État*. Questo equilibrio consuetudinario era stato, da un certo momento, rotto dai re desiderosi di concentrare nelle proprie mani tutto il potere lasciando alla magistratura un ruolo residuale ristretto alla sola giurisdizione contenziosa. La preoccupazione di non apparire come «eversori» dell'ordine istituzionale monarchico-assolutistico, ma nel contempo di salvaguardare la partecipazione *cachée* degli apparati giudiziari al potere politico costituisce un aspetto talmente radicato nella *forma mentis* dei magistrati da travalicare i confini dell'antico regime. È molto significativo che profondi echi di quest'attitudine riecheggino ancora a metà del secolo scorso nelle sintesi storiografiche scritte con aperto intento autocelebrativo: cfr. M. Rousselet, *Histoire de la magistrature française des origines à nos jours*, 2 voll., Paris, Plon, 1957, II, pp. 337-138: dopo aver sostenuto che «il y eut des périodes où on vit [le pouvoir royal] faciliter cette intrusion des parlementaires dans le domaine politique», questo A. si affrettava a precisare che «si à la fin les luttes entre les parlements et la royauté ébranlèrent le trône, elles étaient loin d'avoir eu ce but, car les magistrats de l'ancien régime étaient tous fort attachés au principe de la monarchie». E conclude, chiamando a supporto l'autorità di un gran magistrato ottocentesco come Henrion de Pansey, che di conseguenza «on ne saurait donc trouver dans ces luttes l'indice quelconque d'un esprit d'opposition à la royauté. [...] Ils étaient tous éminemment monarchiques, la soumission à l'autorité royale était pour tous un dogme sacré, mais ils ne voulaient ni l'autorité des despotes, ni la soumission des esclaves et l'on croyait associer l'indépendance et la liberté en disant: "le Roi est le maître, cependant il ne peut pas tout"».

²² Cfr. Krynen, *L'empire du roi*, cit. *supra* in nt. 19, p. 47. Da vedere sul punto

Le Paige era stato invece il più deciso ispiratore di una linea storico-dottrinale diversa. Secondo l'*avocat*, eminenza grigia e grande tessitore della strategia politica parlamentare, erano stati i giuristi i maggiori artefici dell'affermazione della *royauté*. Egli era convinto che quest'orientamento 'politico-storiografico' fosse di estrema utilità alla causa della *robe*. Ecco quanto scrive al riguardo, in una delle sue schede di commento a un (non meglio precisato) testo, sotto il titolo: «Bons principes, a peu de chose près»:

Les Parlemens armés de cet[t]e doctrine ont détruit toutes les autorités qui avoient pü s'élever au préjudice de l'autorité du roi. Heureux s'ils n'avoient pas confondu la puissance spirituel[l]e établie de Dieu et qui est cel[l]e de J[ésus] C[hrist] avec toutes les autres autorités qui n'avoient pas d'autres titres que l'usurpation de cel[l]e du roi. Il nous suf[f]iroit de les ramener aux principes aux quels ils ont continuel[l]ement eux même ramené tout le monde. Le principe de cet[t]e sorte de gouvernement (du despotisme) ou plutôt de cet[t]e tyrannie, est de ne recon[n]ôtre aucune loi. Le principe de la monarchie de nos rois, au contraire, est de se recon[n]ôtre soumis à toutes les loix divines²³.

Anche le leggi positive, che del resto di quelle divine erano la diretta emanazione, attingevano ai princìpi fondamentali, costitutivi del regno e, di conseguenza, non potevano essere disattese senza compromettere l'intera legittimazione della monarchia. La loro efficacia era tuttavia legata all'approvazione dell'organo che aveva la legittimazione per valutarle e quest'organo non poteva essere il re in persona, in quanto sguarnito delle competenze tecniche necessarie, ma doveva essere il «suo» *Parlement* che della «sovranità giurisdizionale» aveva assunto, e non solo simbolicamente, la guida:

Il n'est point d'État où il y ait de meilleurs loix et de plus sages loix qu'en France (et ce sont ces là qui établit [*sic*] le Parlement et qu'on veut renverser); il ne manqueroit rien à notre bonheur si elles y

anche G. Giordanengo, *État et droit féodal en France (XII^e-XIV^e siècles)*, in N. Coulet-J.-P. Genet (a cura di), *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, Actes du colloque tenu à la Baume Les Aix, 11-12 ott. 1984, organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Éditions du Cnrs, 1990. Sulla destinazione «utile» del «feudo ligio» in Francia, Padoa-Schioppa, *Il ruolo del diritto*, cit. *supra* in nt. 7, p. 40.

²³ BPR, LP 580-ter=206.

étoient exactement observées (rien n'est plus vrai: il n'y auroit pas tant de cassation, d'évocation et de let[t]res de c[achet])²⁴.

In un altro testo autografo, Le Paige chiarisce ancor meglio questa linea dottrinale imperniata sulla centralità del *Parlement* e sull'importanza decisiva di quest'organo nel passaggio dalla parcellizzazione feudale alla piena sovranità regia. L'*avocat* illustra questa idea in un frammentato commento che si articola in brevi note a margine o a piè di pagina di un manoscritto anonimo, probabilmente di uno dei *robins* a lui vicini, che glielo aveva sottoposto per correggerlo e integrarlo. Il manoscritto, intitolato «*Essay sur le pouvoir des Rois de France*»²⁵, sviluppa la tesi secondo cui l'«autorité royale» è insita nella stessa «royauté» e quindi i poteri del re sono tipizzati e immutabili. Essi non dipendono quindi dalle contingenze politiche momentanee, ma derivano da una sfera di «droits» intangibili e immodificabili. Così «Louis le Bien-aimé [...] n'en a pas plus que Louis XIV n'en pouvoit avoir; Louis XIV pas plus que Louis XIII; Louis XIII que Henry IV; ainsi des autres»²⁶.

Preoccupato di tenere sempre sullo stesso piano potere politico e potere giurisdizionale, Le Paige si affrettò a chiosare questo passo aggiungendovi un'importante postilla. A suo avviso occorre specificare con precisione che questa ideale catena che teneva ciascun sovrano avvinghiato ai suoi predecessori e di conseguenza a un ordine di cose intangibile rimontava «jusqu'à la constitution de la monarchie et à l'autorité fondamentale qui a constitué le premier de nos monarques»²⁷. A partire già da quel lontano momento costitutivo «l'autorité royale a pü s'affoiblir, com[m]e sous la police féodale; et nos rois en la rétablissant, n'ont rien acquis de nouveau; ils ont seulement ramené les choses a leur institution fondamentale. Mais ils n'ont pü aller au delà, par la raison qu'ils ne peuvent détruire les loix fondamentales»²⁸. «Il est sur – continua l'*avocat* in un altro commen-

²⁴ *Ibid.* Sulla metafora del «roi-justicier» e sui suoi sviluppi nell'apparato giurisdizionale a partire dalle origini medievali, cfr. J. Krynen, *Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps*, Paris, Picard, s. d. [1981], pp. 190-199.

²⁵ BPR, LP 580-ter=163.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

to esplicativo al medesimo manoscritto – que c'est la race qui a le mieux développ[é] les vrais principes constitutifs de la monarchie, par la sagesse des lois qu'elle a faites, pour bien gouverner, et contre les abus qui forment le mauvais gouvernement. Mais aussi on y a vu souvent ces lois violées»²⁹.

Di conseguenza doveva essere con decisione capovolto il punto di vista – come quello espresso dall'autore dell'«Essay» in un altro passaggio – secondo il quale «bien que la constitution du gouvernement fut parfaite», essa era poi stata stravolta a partire «de la troisième race». L'estensione della «puissance des seigneurs particuliers qui faisoient autant de petits tyrans» aveva causato una frammentazione «de l'autorité» in «différentes parties». I feudatari erano divenuti detentori «d'autorités absolues indépendantes et ennemies les unes des autres. Qui seroit assez déraisonnable pour envier des tems où il pouvoit arriver que l'État eut péri?». La logica conclusione era che

si la constitution étoit [devenue] imparfaite, il falloit donc, il étoit donc du bien public qu'elle puisse être changée. [...] C'étoit l'ouvrage des siècles et de la politique que d'étendre l'autorité royale au point désirable où elle resserât dans d'équitables bornes celle que tant de particuliers avoient usurpée, ou pour le moins qu'ils ne possédoient qu'au détriment de l'État³⁰.

Di fronte a questa prospettiva, Le Paige era contrariato soprattutto per l'idea che la «constitution du royaume» potesse essere oggetto di modifiche 'storiche'. Per lui questo era un punto di capitale importanza. Occorreva difendere con granitica convinzione il principio secondo cui la «constitution» era invece il nucleo primigenio e immutabile dell'«État» che solo il «mauvais gouvernement», ossia la tirannia di un regime imposto *contra legem* e con la forza, aveva potuto violare. In tal senso, Le Paige poneva la «monarchia deviata» in aperto contrasto con il processo di civilizzazione di cui l'«État policé» era stato la forza determinante. Per questo occorreva rifarsi alle «origini remote» della monarchia, alla fondazione stessa dello Stato e non considerare le vicende successive che come delle «deviazioni» illegittime dal nucleo primigenio della «costituzione». Era

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

quindi della massima importanza prendere le distanze dal passaggio dell'«Essay» in cui quel punto non era «suffisamment clair». Occorreva al contrario affermare con decisione che «le point de vue» secondo cui la costituzione originaria del regno era stata di fatto modificata

est dangereux en prenant pour base l'époque de Hug[ues] C[apet]. Il vaut mieux prendre cel[ui] de la constitution même de l'État, parce que c'est là où se trouvent les vraies lois fondamentales. Il ne faut pas juger des droits de l'autorité royale par l'idée qu'en avoient les seigneurs lors de Hug[ues] C[apet]. C'est l'autorité royale tel[ui]e qu'elle étoit de droit en France, qui a été devolue à Hug[ues] C[apet] par cet[te] vocation, et tel[ui]e que les lois fondamentales l'avoient constituée. Ces seigneurs n'ont pu ni y diminuer, ni y ajouter; parce que ce n'étoit pas une monarchie nouvel[ui]e qu'ils formoient, mais l'ancien[n]e qu'ils déféroient à Hug[ues] C[apet]. Il en seroit autrement si toute la nation par des assemblées d'État eut consenti de changer en quelque chose ces lois fondamentales; comme en Suede on a rendu héréditaire la couron[n]e élective³¹.

La conclusione dell'*avocat* è la migliore prova che il suo interesse per la storia del regno fosse direttamente rapportato all'attualità politica a lui contemporanea. Il suo obiettivo era conferire alla ricostruzione storica una forza potente da dirigere contro il tentativo della corona di estromettere la magistratura dai gangli del potere:

Ces principes n'iroient ils pas, malgré l'auteur, à dire qu'il faut donc rétablir la police féodale, au lieu qu'en prenant pour règle les lois fondamentales qui sont aujourd'hui même en pleine vigueur, quoique sous une forme différente. On ne va qu'à dire, qu'il faut donc se conformer à ces lois et s'abstenir de tout ce qu'on fait qui y sera contraire³².

Del resto, lo spessore discreto ma inesorabile del tempo aveva sempre giocato a favore del ristabilimento naturale di quel nucleo primigenio dello Stato. Custode della leggi fondamentali, l'autorità della magistratura

a toujours eu le pouvoir de secouer ces usurpations et de ramener l'autorité roy[ale] à son état fondamental. Mais la prudence et la sa-

³¹ Ibid.

³² Ibid.

gesse demandoient qu'on s'y prit, com[m]e on l'a fait par la douceur et par la succession du tems. Autrement on n'auroit pas réussi; ou l'on auroit fait plus de mal que de bien aux peuples ce qui est contraire à la destination essentiel[le] de la monarchie. [...] Cet[t]e maxime est très vraie. [...] Dans un État monarchique, les loix fondamentales reclament par elles mêmes, et annul[le]nt, comme le dit M. Bossuet, tout ce qui les viole. D'ailleurs dans l'État, com[m]e dans l'Eglise, c'est par les forts et par les courageux, que la reclamation se fait³³.

Era, dunque, la ristretta minoranza dei *robins* 'illuminati' dalla fede nella *Scientia juris* a dover assumere la responsabilità di ricondurre l'«autorité royale» nei giusti «bornes» fissati dall'originaria «constitution de l'État».

3. Diritto, istituzioni e guerre di religione

Non erano mancati, nelle complesse vicende dei secoli successivi alle «premières races», momenti di grave turbamento dell'*ordo juris*. Ma da quei «troubles» la struttura originaria dello Stato era uscita sempre confermata e rafforzata. Per Le Paige e i lepaigiani questo risultato era dovuto soprattutto all'azione, responsabile ma sempre decisa e risoluta, della magistratura.

Congiuntura esemplare di questo schema interpretativo era stato il periodo delle guerre di religione e in particolare la fase finale verificatasi in due tempi, corrispondenti agli anni immediatamente successivi ai due assassinii di Henri III e di Henri IV. Prima di morire, l'ultimo sovrano Valois aveva, com'è noto, avallato l'ascesa al trono del protestante Henri de Navarre a condizione che abiurasse il suo credo e abbracciasse la fede cattolica, nel rispetto della legge fondamentale che escludeva dalla corona gli eretici. Il trionfo di Henri IV e con lui della stabilità dello Stato³⁴ fu, secondo la ricostruzione di Le Paige e

³³ *Ibid.*

³⁴ Su questo decisivo snodo della storia politica francese, cfr. R. Mousnier, *L'assassinat d'Henri IV (14 mai 1610). Le problème du tyrannicide et l'affermissement de la monarchie absolue*, Paris, Gallimard, 1964 (nuova ed. 1992¹⁴); sia consentito, sul medesimo tema, un rinvio al mio recente saggio *Critica della ragione virtuosa. Roland Mousnier: la civiltà giuridica dello Stato assoluto*, in Mousnier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, pp. XV-CXXXVI, spec. pp. XLI-XLIII e CXXXVI; per gli aspetti attinenti al rap-

dei lepaigiani, assicurato in misura decisiva dall'atteggiamento del *Parlement* che con grande senso dello Stato e dell'interesse generale aveva approvato la designazione del nuovo re, conferendo alla sua incoronazione l'incontestabile legittimità che poteva derivare solo dal consenso espresso dalla suprema magistratura del regno:

En 1593, dans la fureur de la Ligue, non-seulement on méconnoissoit Henri IV pour Roi; mais on songeoit très-sérieusement à choisir un autre Roi. Le duc de Mayenne qui prenoit la qualité de Lieutenant Général de l'État et Couronne de France, avoit convoqué les États à Paris pour cette élection. Il avoit un parti pour faire tomber l'élection sur lui. L'Infante d'Espagne en avoit un très-puissant pour elle, ou du moins pour le prince qu'elle épouseroit. Dans ce moment critique, quelqu'un de Messieurs des Enquêtes, conçoit l'espérance de faire échouer les États et leur projet d'élection, en faisant rendre par le Parlement un arrêt en faveur de la loi salique. Le coup étoit périlleux; les officiers du Parlement enfermés dans Paris, à la discretion du duc de Mayenne et des États, étoient réduits en captivité et ap[pl]rèbension continuelle de la mort, ou de la prison. [...] Le péril imminent auroit effrayé la pluralité de ces vieillards, que l'âge et les infirmités rendent trop souvent foibles et timides³⁵.

I *robins* avevano dunque rischiato la propria vita per assicurare «le salut de la Couronne» e il successo «de la Maison de Bourbon»³⁶. Con un'abilissima operazione, preparata «par le plus profond secret», i consiglieri trovarono

moyen dans l'assemblée, de faire paroître inopinément l'objet véritable; et l'on rendit cet arrêt mémorable qui déconcerta tous les projets de la Ligue, des États, du duc de Mayenne et de l'Espagne: cet arrêt auquel Henri IV donna tant d'éloges dans son édit de 1594; cet arrêt qu'il porta long-tem[p]s dans sa poche[t]e et qu'il baisoit, comme l'acte auquel il devoit la possession tranquille de son throné; cet arrêt en-

porto tra fazioni politico-religiose e istituzioni monarchiche e parlamentari, R. Descimon, *Qui étaient les Seize? Mythes et réalités de la Ligue parisienne, 1585-1594*, Paris, Klincksieck, 1983; e Id. (con E. Barnavi), *La Sainte-Ligue le juge et la potence. L'assassinat du Président Brisson (15 novembre 1591)*, Paris, Hachette, 1985. Sull'intero periodo delle guerre di religione, D. Crouzet, *Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525-Vers 1610*, 2 voll., Seyssel, Champ Vallon, 1990; A. Jouanna, *La France du XVI^e siècle. 1483-1598*, Paris, Puf, 1997² (1^a ed. 1996); e Id. (con altri AA.), *Histoire et dictionnaire des guerres de religion*, Paris, Laffont, 1998.

³⁵ BPR, LP 547=26, ff. 5-6.

³⁶ *Ivi*, f. 6.

fin qui lui fesoit dire qu'il devoit la couronne à ses bon[n]ets quarés³⁷.

In quell'occasione la salvezza dello Stato e della corona era stata dovuta, dunque, al coraggio dei magistrati, ma anche alla saldezza della legge fondamentale che voleva il *Parlement* l'organo supremo del regno, la cui approvazione era indispensabile per conferire legittimità ed efficacia a qualsiasi atto giuridico emanato dai pubblici poteri: «C'est à ces deux choses que l'État et la Maison de Bourbon ont dû leur salut»³⁸.

Ma il *Parlement* non aveva concesso il suo «eroico» appoggio gratuitamente. In seguito, ogni volta che Henri IV si sarebbe trovato nella necessità di far prevalere la sua volontà, si sarebbe trovato a fronteggiare la dura opposizione dei *robins*. Il re aveva finito con l'esserne esasperato al punto da consigliare la regina, Maria de' Medici, di mantenere in caso di reggenza «les parlemens en l'autorité qui leur appartient de rendre la justice», ma di evitare con ogni mezzo «de leur laisser prendre connoissance du gouvernement de l'État, ni faire aucune action par laquelle ils puissent séparément autoriser la prétention imaginaire qu'ils ont d'être tuteurs des rois»³⁹. Com'era ovvio, i magistrati avevano reagito con estrema durezza a queste affermazioni, non esitando a rinfacciare al sovrano che se egli era riuscito a superare la terribile crisi provocata dalla Lega e a farsi riconoscere come erede legittimo alla corona ciò era stato dovuto unicamente all'intervento del *Parlement* a suo favore. Questa non invidiabile condizione della corona, tenuta sotto la spada di Damocle dei *robins*, si sarebbe ancor più aggravata — come temuto dal re — durante la reggenza quando il *récit* di quella scelta parlamentare, decisiva per la *royauté*, sarebbe diventato un instancabile *refrein*. L'argomento, decisivo per dimostrare che la corona non poteva sussistere senza l'accordo

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* In diverse altre occasioni Le Paige cita «l'arrêt de 1593 contre les faux Etats de Paris, qui a fait dire à Henri IV qu'il devoit sa couronne à ses bon[n]ets quarés»: BPR, LP 573=70. Per un altro passaggio, ancor più dettagliato, cfr. *ivi*, doc. n. 68, c. 5, dove si riferisce al «fameux arrêt de la loi salique, qui fesoit dire à Henri IV qu'il avoit les plus grandes obligations à ces bonnets quarés, deconcerta les Ligueurs, le parti des Guises, les Etats généraux, confondit les Espagnols, et acheva de tourner tous les cœurs en faveur d'Henri IV».

³⁹ BPR, Br. Pasc. 94, c. 92. Sul punto, cfr. Di Donato, *Constitutionnalisme et idéologie de robe*, cit. *supra* in nt. 6, pp. 837-838.

con il *Parlement*, viene ripreso e ripetuto *sans cesse* dai lepaigiani nel corso del regno di Luigi XV:

Si Henri IV a donné ces avis à la reine son épouse, il avoit donc oublié l'arrêt du Parlement qui déconcerta la Ligue, et lui assura la couronne. Et pour ce qui est de la reine, elle tint le lendemain de la mort de son époux un langage bien différent, lorsqu'elle vint au Parlement se faire déclarer régente: «Je vous ai amené le roi mon fils, dit-elle, pour vous prier tous d'en avoir soin, comme vous y êtes obligés... Je lui apprendrai à suivre vos avis dans la conduite de l'État. C'est à vous de lui en donner toujours de bons et de salutaires». Le discours que prononça le jeune roi, exprimoit les mêmes sentimens: «Messieurs, dit-il, Dieu avant retiré à soi le feu roi mon seigneur et père; par l'avis et le conseil de la reine ma mère, je suis venu en ce lieu pour dire à tous qu'en la conduite de mes affaires, je désire suivre vos bons conseils»⁴⁰.

Perciò la «maxime que le Parlement ne doit se mêler que de juger des procès» e che esso non era stato «établis que pour juger les plus petites difficultés survenues entre les particuliers» era «absolument contraire à la vérité»⁴¹. Al contrario, i membri della suprema magistratura erano stati riconosciuti come «tuteurs du roi» e «défenseurs du royaume»⁴². E pertanto «le droit qu'à le Parlement d'entrer dans les affaires d'État» doveva essere «bien inculqué dans le cœur de la Nation»⁴³. Sopprimendo i poteri politici insiti nella giurisdizione parlamentare, «l'État, la Couronne et le Monarque demeureront donc sans défenseurs. Avec cette maxime m[onsieur] Duvair, ni m[onsieur] de Marillac n'auroient pas pû dénoncer l'entreprise des États contre la Loi salique»⁴⁴. Senza la *jurisdictio* politica dei *robins* lo Stato sarebbe andato in rovina.

In un manoscritto intitolato *Remarques d'un praticien du Palais sur les nullités de la Declaration portant établissement de la Chambre Royale [à la place du Parlement]*, Le Paige riprese e sviluppò questo fondamentale tema della partecipazione politica della magistratura, allargando l'orizzonte storico e inserendo

⁴⁰ BPR, Br. Pasc. 94, cc. 92-93.

⁴¹ *Ivi*, cc. 95 e 98.

⁴² *Ivi*, c. 95.

⁴³ *Ivi*, c. 109.

⁴⁴ BPR, LP 547=26, f. 7.

lo scambio dialettico tra Henri IV e il *Parlement*⁴⁵ in una ideale *continuitas* di altri eventi cruciali che collegavano fra loro, in un corso omogeneo, tutti i regni:

C'est en cet[t]e célèbre compagnie [du Parlement] qu'a été rendu ce grand et solemnel arrêt en l'an 1327 pour la confirmation de la loi salique en la personne de Philippe de Valois, contre le roi d'Angleterre qui prétendoit la couron[n]e; lequel [arrêt] a été confirmé par autre arrêt du 28 juin 1593 qui a conservé la couron[n]e à la maison de Bourbon en la personne d'Henri IV. Je me souviens encore qu'en 1721 dans l'affaire de m[onsieur] le duc de la Force, on citoit des let[t]res patentes de Charles VIII d'avril 1485 dont voici l'extrait que j'ai pris: qu'il y a à Paris une cour souveraine appel[l]ée la cour de Parlement de la quel[l]e le Roi est le chef; en icel[l]e *et non ailleurs* se doit tenir le lit de justice, et sous le Roi le chancelier y préside, et du corps de la cour sont les pairs de France⁴⁶.

Questa linea non fu mai abbandonata dall'*avocat*, che nelle note manoscritte redatte in preparazione di un «mémoire pour les princes du sang» nel 1753, sostenne:

Dabord sous le nom de *judicium francorum*, ensuite sous celui de *placitum generale*, enfin sous ceux de Parlement, de cour de France siège du baron[n]age ou cour des pairs, il a constam[m]ent subsisté pendant les 15 siècles qui se sont écoulés depuis les prédécesseurs de Clovis jusqu'à Louis XV. On peut dire que *c'est à la perpétuité de ce tribunal, et à ses fonctions importantes que l'Etat a dû plus d'une fois son salut*; que plusieurs de nos rois eux-mêmes, et spécialement la maison de Bourbon, ont dû leur couronne. C'est ce tribunal qui a rétabli deux fois Louis le Débon[n]aire sur le throne, qui a maintenu la loi salique en déférant la couron[n]e à Philippe le Long...⁴⁷.

Il *Parlement*, l'antica *Curia Regis*, reso «sédentaire» da Filippo il Bello all'inizio del XIV secolo era dunque per Le Paige «le pilier de l'État» e ciò legittimava le rivendicazioni del «corps des hommes de robe» nei confronti della corona e del suo governo. Nel formulare questa idea della centralità istituzionale

⁴⁵ Sul tema delle tormentate relazioni politiche tra Henri IV e il *Parlement*, cfr. M. De Waele, *Les relations entre le Parlement de Paris et Henri IV*, Paris, Publisud, 2000.

⁴⁶ BPR, LP 530=8.

⁴⁷ BPR, LP 530=9.

della magistratura l'*avocat* riprendeva e riformulava aggiornandola una lunga tradizione di pensiero giuridico che aveva avuto tra Cinque e Seicento il suo apogeo:

Le sceptre de nos Roys – si legge in una delle più celebri arringhe di quel periodo, trascritta e conservata in una nutrita raccolta di fonti giuridiche appartenute ad alcuni tra i più noti *robins* – où est attachée la main de la justice démontre qu'ils doibvent la justice à leurs sujets et que la justice est une des principales colonnes qui soustiennent et conservent l'Estat. Ce n'est pas assez que la justice soit administrée au peuple. Il fault pourvoir quelle soit administrée avec la comodité du peuple et non à leur vexation. En toutes choses il fault un ordre; du désordre vient la confusion; l'on recognoist que cet Estat est le mieux ordonné, l'ordre en la justice est la [chose la] plus nécessaire en ce royaume [...] L'ordre de ce royaume en la justice veut que les causes en première instance se poursuivent et jugent pardevant les juges ordinaires [et] par appel aux Parlements, battissant sur ce fondement que la jurisdiction contentieuse ne se doit exercer ailleurs et parce que autres juges ne sont fondez, en cette jurisdiction contentieuse. On sait que le Parlement estoit au commencement à la suite du Roy et estoit le Conseil du Roy pour l'administration de la justice souveraine. Depuis le Roy Philippe le Bel s'en allant en Flandres, ce Parlement fust fait cedanaire à Paris, le Roy luy fist cet honneur de donner son palais, sa maison royalle pour l'exercice de cette jurisdiction souveraine⁴⁸.

Questa idea della legittimazione della magistratura a partecipare alla sovranità politica per effetto dell'«ancienneté» istituzionale del *Parlement* influenzò profondamente e in pochi anni tutto il *milieu parlementaire*. De Revol ce ne offre diversi esempi, importanti soprattutto perché mostrano il nesso esistente tra la ricostruzione storica e l'attualità politica a lui contemporanea. In particolare è egli stesso a segnalarci «deux citations dont on pourroit faire usage dans les circonstances présentes»⁴⁹.

La prima «citazione» era tratta da un testo di Pierre de l'Étoile, il quale, secondo de Revol, aveva avuto una grande influenza sulle *Lettres historiques* di Le Paige: «Parcourant les di-

⁴⁸ *Harangue faite en une conférence de messieurs du Conseil pour le règlement fait avec le Parlement*, in *Plusieurs belles et bonnes harangues faictes et prononcées tant par le Parlement que par plusieurs autres divers et nobles personnages (1597-1648)*: BS, BA 439, ff. 10r-11r.

⁴⁹ BPR, LP 580-3=66. Il *ms.* è anonimo, ma la grafia è quella inconfondibile di de Revol.

verses époques qui offrent des crises où cette compagnie [= le Parlement] a joué le plus grand rôle, on peut sur celle de la Ligue fortifier la justification du Parlement, par un passage remarquable de l'Étoile. En effet, le suffrage de cet homme est prétieux». Divenuto «à moitié ligueur» per via del suo matrimonio, l'Étoile aveva tuttavia mantenuto ferma la sua visione delle cose riguardo al *Parlement* anche nelle circostanze più avverse. In particolare, aveva sostenuto che non vi fosse «rien de plus contraire à l'esprit de la Ligue que d'affoiblir [...] un des argumens les plus prétieux qu'elle pouvoit trouver dans l'autorité du Parlement»⁵⁰.

La seconda citazione, che de Revol reputa ancor più interessante perché «relative au fonds de nos malheureuses disputes», concerne «la question de l'*in globo*, question qui fait après tout la pierre angulaire du système parlementaire»⁵¹. Paolo Sarpi «a attaqué vivement l'autorité des condamnations conglobées à l'occasion d'une Bulle pareille lancée par Léon X contre Luther. Il a déployé sa causticité à cette occasion et a tâché de réduire à l'absurde cette méthode si parfaitement inconnue dans la primitive Eglise»⁵². Un alto prelato, Pallavicini, «jésuite et ensuite cardinal» si era «efforcé de repousser les traits du moine servite», sostenendo che «un concilio famoso e recente che fu quel di Costanza haveva insegnata questa forma di condannare; né tal forma è indegna di lode, per ciò che a diffinire un articolo come di fede richiedesi e grand'esame e gran necessità, inducendo questa dichiarazione alle menti degli huomini il più arduo [*sic*] comandamento che habbia la nostra legge, cioè di credere senza dubitarne le cose oscure»⁵³. La necessità di estirpare le eresie diffuse nel corso del XVI secolo aveva determinato l'uso di questo tipo di procedura non propriamente 'garantista': «Così, ad escludere di qualche città un forestiero, non fa bisogno ch'egli sia palesemente appestato o nemico: basta il sospetto di peste o di nimicizia»⁵⁴.

Qui pourroit – commenta de Revol – justifier icy la bonne logique de tout ce passage de Pallavicini? [...] Comment surtout adapter

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

cette justification à la Bulle de Léon X contre Luther? Quoy! Dans le cas d'une hérésie aussy manifeste que celle de la plus pars [*sic*] des propositions censurées dans cette Bulle [...] suffisoit lorsqu'il n'en résultoit autre chose en dernière analyse si non qu'il avoit du danger à censurer ou à croire les propositions de Luther. [...] Il semble donc que Palavicini a bien mal deffendu icy une méthode si ambigue de prononcer sur des matières dogmatiques. Mais quoy qu'il en soit de la questions si jamais pareille méthode peut être utile; quoy qu'il en soit des motifs trop humains qu'a pû avoir jusqu'à nos jours la cour de Rome pour s'attacher constamment à cette méthode, toujours il est vray que voicy des plus zélés partisans de cette cour dont le suffrage est bien accablant contre les schismatiques actuels. Car comment trouver dans cette explication de l'autorité que doit avoir une condamnation conglobée de quoy soutenir le système des refus de sacrements faute de réception de la B[ulle] Unigenitus. Mais je laisse à de meilleurs plumes le soin de tirer de cecy toutes les consequences foudroyantes qui peuvent en sortir contre le fanatisme»⁵⁵.

Sintesi come queste sono molto più di una semplice ricostruzione storica in base a una determinata prospettiva politica. Esse sono formulazioni ideologiche rappresentative di un modo di pensare la propria identità. L'elemento di fondo è che la storia dello Stato francese era interpretata dai *robins* sulla base della perenne tensione politico-istituzionale tra magistratura parlamentare e corona. Questa tensione – come avrebbe colto più tardi Madame d'Épinay⁵⁶ – era il nucleo più profondo e imm modificabile della «constitution du royaume», il *quid* nel quale si rispecchiava e si riconosceva un intero sistema di governo. Il perenne conflitto tra i due poteri diventava, in questa

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Scrivendo a Ferdinando Galiani l'11 aprile 1771, la d'Épinay affermò che il confronto magistratura/corona caratterizzava a tal punto la costituzione assolutistica da identificarsi integralmente con essa: «Il est certain que depuis l'établissement de la monarchie françoise, cette discussion d'autorité, ou plutôt de pouvoir, existe entre le roi et le parlement. Cette indécision même fait partie de la constitution monarchique; car si on décide la question en faveur du roi, toutes les conséquences qui en résultent le rendent absolument despote. Si on la décide en faveur du Parlement, le roi à peu de chose près, n'a pas plus d'autorité, que le roi d'Angleterre; ainsi, de manière ou d'autre, en décidant la question, on change la constitution de l'État». Il dualismo politico-istituzionale era dunque l'origine e il destino dello Stato monarchico-assoluto. Il testo della *lettre* fu in parte pubblicato da É. Carcassonne, *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII^e siècle*, Paris, Puf, 1927, rist. anast. Genève, Slatkine, 1970, pp. 456-457, ed è stato più recentemente ripreso da O. Beaud, *La puissance de l'État*, Paris, Puf, 1994, p. 76, trad. it. a cura di L. Tullio, Napoli, Esi (coll. «Il Diritto e l'Europa», 2), 2002, pp. 66-67.

lettura degli eventi, l'aspetto caratterizzante della vita dello Stato assoluto. La magistratura era vista di conseguenza come uno dei due insopprimibili protagonisti dell'*historia regni*.

4: I robins nell'esperienza «gloriosa» della Fronda

L'altro grande momento tipico della vita dello Stato, dopo l'«incendio» delle guerre di religione, era stata la Fronda. Per i *robins* le vicende del 1647-48 che avevano portato alla liberazione dell'idolo delle folle, il consigliere parlamentare Broussel, e all'allontanamento di Mazzarino da Parigi, rappresentarono sempre il più grande successo ottenuto dalla magistratura, la «gloria» e l'«orgoglio» del più alto «corps» nazionale dei giuristi, il «triomphe de la robe» da ostentare e da far valere in ogni momento cruciale della lotta politica⁵⁷.

Sono molto frequenti nel corso del regno di Luigi XV i richiami a quell'«epoca d'oro» in cui la «dignità» e la «virtù» del magistrato erano state esaltate in massimo grado e per converso l'inettitudine del governo e dei *ministres* era stata clamorosamente smascherata. Un «précis» degli argomenti adoperati dai giuristi si rinviene in un manoscritto di 12 facciate, molto fitte e con diverse note a margine, nel quale Le Paige si distende specificamente in importanti «éclaircissements» proprio «sur l'affaire de la Fronde»⁵⁸. Questa fonte costituisce un'importante chiarificazione di aspetti che nella maggior parte dei casi non emergono nel discorso formulato da giuristi e teorici del diritto. Anche qui Le Paige costruisce la sua prospettiva storica su una lettura tutta funzionale alla lotta politica della *robe*. Questa deliberata sottolineatura della simbiosi tra passato e presente ci offre uno spaccato per quanto fazioso tuttavia assai originale e preciso di uno degli aspetti più significativi dell'ideologia giuridica di antico regime.

L'*avocat* esordisce sostenendo che nell'affare della Fronda «nulle faute [est] à imputer au Parlement», in quanto esso «n'a fait alors que ce qu'il étoit obligé de faire: 1. s'op[p]oser aux

⁵⁷ Per un'efficace sintesi degli eventi della Fronda e per il loro significato in relazione alle «pretese» della magistratura parlamentare in rapporto alla *royauté*, cfr. Mounier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, pp. 247-273.

⁵⁸ BPR, LP 534=6.

impôts excessifs; 2. réclamer la liberté légitime des citoyens; 3. constater les abus pour prier le roi de les réformer»⁵⁹. Le Paige intendeva dimostrare che, pur nelle difficilissime congiunture verificatesi tra il 1647 e il 1651, i *robins* avevano svolto impeccabilmente la loro funzione rimanendo «fedeli» alla monarchia: «Le Parlement a rendu des preuves de sa fidélité inviolable au service du roi»⁶⁰. Naturalmente questa «fedeltà» della magistratura alla corona non era stata concessa che a precise condizioni politiche nelle quali i giuristi avevano inteso trovare il proprio tornaconto corporativo. Quando nel *lit de justice* del 31 luglio 1648 il cancelliere Pierre Séguier aveva esortato i magistrati «à rentrer dans l'exercice ordinaire de la justice distributive», il primo presidente del *Parlement*, Molé, arringando in favore del «rétablissement des loix», aveva ricordato

que les rois se devoient à leurs Etats et aux loix sous les quel[les] ils devoient être regis, et lors qu'elles étoient violées leurs couron[n]es chanceloient; que le Parlement voiant l'exès [sic] du dérèglement avoit été contraint d'y mettre la main pour sauver le royaume, et que leurs majestés avoient eu la bonté d'agréer leurs soins et leurs services et de déférer à leurs remontrances qui avoient produit le soulagement du peuple affligé et opprimé; que le Parlement ne défendrait jamais à sa fidélité envers le roi; qu'aussi il espérait qu'à l'avenir on n'imputerait plus à sa désobéissance les justes résistances qu'il apporterait aux choses qu'il jugerait préjudiciables au service du roi et au bien de l'Etat⁶¹.

Dunque fedeltà sì, ma fedeltà condizionata al rispetto dell'*ordo juris* e delle funzioni magistratuali da parte del re. Gli eventi successivi dimostrarono tangibilmente quanto questa posizione ideologica della *robe* fosse radicata. La preoccupazione postuma di Le Paige di giustificare l'azione del *Parlement frondeur* in relazione all'«interesse» della stessa monarchia, pur nell'evidente taglio partigiano del suo discorso, ci rivela molte più cose di qualsiasi ricostruzione storiografica 'neutrale'. Nel discorso dell'*avocat*, che si erge qui autorevolmente a storico accreditato della magistratura, l'«arrière pensée», l'«interprétation

⁵⁹ Ivi, c. 1.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

originaire», l'«échaffaudage» – per riprendere il termine di Durey de Meinières – della cultura giuridica contano molto di più di un discorso che voglia accreditarsi come obiettivo. Queste fondamentali strutture ideologiche sottese al discorso lepaigiano, costruito secondo codici linguistici e stilistici di collaudata efficacia, rivelano il senso della costruzione teorico-strategica dell'*avocat*.

Per Le Paige, dunque, era innegabile che i «disordini» della Fronda fossero stati innescati dal *Parlement*, ma alla magistratura non era stata lasciata altra scelta per salvare il regno dalla rovina. Così era indubbio che nel 1648 era stato il *Parlement* a far «armer Paris; mais par la nécessité naturel[l]e de se procurer des vivres et de se défendre»⁶². Poco dopo (l'8 gennaio 1649) il *Parlement* era uscito allo scoperto pubblicando e diffondendo delle *remonstrances* in cui aveva dichiarato «le cardinal [Mazarin] com[m]e seul auteur du mal, perturbateur du repos public, ennemi du roi et de l'Etat». Di conseguenza il supremo tribunale aveva ingiunto al primo ministro «de se retirer»⁶³. Di fronte all'ordine intimato da parte opposta ai *robins* di piegarsi al rispetto delle leggi e alle disposizioni del governo e di rientrare nelle loro ordinarie funzioni istituzionali, la magistratura parlamentare aveva rincarato la dose, insistendo sull'argomento

*que les compagnies souveraines n'ont point d'obéissance aveugle. Ceux qui les composent se sont obligés par serment d'exécuter cell[les] [loix] qui sont vérifiées par liberté de suff[r]rages et non d'autorité absolüe*⁶⁴.

Il nodo gordiano restava, dunque, quello della formazione e dell'esecuzione delle «leggi». Secondo la dottrina parlamentare potevano considerarsi tali solo i provvedimenti passati al vaglio del *Parlement* e approvati con libertà di suffragi dalla maggioranza dei *robins*. L'irrigidimento delle posizioni – da una parte la magistratura, dall'altro il governo diretto da Mazarino – aveva chiuso ogni margine di mediazione. Sembrava che fosse giunto il momento della definitiva resa dei conti tra i due blocchi istituzionali e che la *fiction juris* su cui si reggeva il diritto

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ivi*, c. 2.

⁶⁴ *Ibid.*

pubblico francese (fondato sul dualismo magistratura-corona) fosse ormai vicina al suo epilogo. Quel delicato equilibrio per cui non era possibile stabilire in definitiva quale dei due poteri – la *jurisdictio* della magistratura o la forza politica del ministero derivata direttamente dall'*auctoritas* del re – fosse destinato a prevalere sull'altro, veniva ora travolto dalla radicalizzazione dello scontro frontale in atto. Si vide allora realizzarsi qualcosa che in tempi «normali» sarebbe stato impensabile per gli stessi magistrati: una generale sollevazione «des armées du roi sous les ordres du Parlement»⁶⁵. Ma a questo estremo passo, che stravolgeva l'ordinamento tradizionale della monarchia, confondendo poteri – come *jurisdictio* e funzione militare – per loro natura destinati a restare distinti e divisi, il *Parlement* era stato costretto *ob torto collo*. Riprendendo un passo delle *remonstrances* del 21 gennaio 1649, Le Paige ricorda come il «Parlement n'avoit que deux conseils à prendre: ou celui de souff[r]rir patiem[m]ent la violence préparée, ou celui d'armer pour notre com[m]une conservation»⁶⁶. Tra le due strade aveva scelto la seconda per lottare «contre un tyran», il cardinal Mazarino, considerato il più letale «ennemi» non solo «du public», ma dello stesso sovrano.

Attraverso questa ennesima *fiction* (la separazione tra il re e il suo primo ministro) i *robins* avevano cercato di salvare la tradizionale forma di governo della monarchia. La legittimazione del potere reale per diritto divino era, infatti, indispensabile per realizzare la mediazione patriarcale della magistratura. Ciò che nella prospettiva di Le Paige costituiva l'elemento più importante e significativo era il fatto che il *Parlement* non avesse arretrato neppure in un momento di grave e concretissimo rischio di dissoluzione dell'intero ordine giudiziario. I *robins* erano stati «costretti» a far fronte al «pericolo imminente» costituito da un potere politico privo di scrupoli e ormai deciso a restringere entro limiti precisi la giurisdizione del *Parlement*. L'esempio era quindi «eroico» e doveva essere assunto a modello.

Profondamente radicata nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la mentalità giuridica si nutriva della forza della sua indispensabile presenza all'interno dell'apparato statale. L'osti-

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

nata, ferrea determinazione dei *robins* attingeva in massima parte a questa chiara consapevolezza, cui si univa l'oggettiva difficoltà di restringere la *jurisdictio* a un ambito immune dai conflitti politici. Per ottenere questo risultato avrebbe dovuto realizzarsi l'utopia di un diritto non soggetto all'interpretazione dei giuristi. Sarebbe occorsa una legge suprema capace di sfuggire al «maniement» dei tribunali, imponendosi senza mediazioni su tutti i *sujets*. Ma per i *robins* questa legge non esisteva e non avrebbe potuto esistere mai, perché «la loi naturel[le], et plus ancienne et plus absolüe que toutes les autres» rendeva i giuristi gli unici «moyens légitimes» per manifestare il significato del diritto, con il fine precipuo di «conserver ce qu'elle nous a donné»⁶⁷. Era questo, per loro, il senso dell'espressione così diffusa che vedeva nel magistrato la «bouche de la loi».

Questa logica di fondo trovava un preciso riscontro istituzionale nell'impossibilità di abolire attraverso una procedura legittima il *Parlement*. Qualsiasi riforma del sistema non poteva, infatti, che rivestire la forma della legge. E ogni legge era soggetta al vincolo dell'*enregistrement* parlamentare. Quando il duca d'Orléans comunicò l'annuncio «que le Parlement étoit sup[ri]m[é] [...], M[onsieur] le p[re]mier p[re]sident avoit répondu avec beaucoup de vigueur que cet[t]e sup[ri]m[é] n'avoit pas été vérifiée [et] que la puissance des rois étoit bornée aux ordonn[ances] et loix du royaume qui désiroient cet[t]e vérification»⁶⁸. Solo il *Parlement* avrebbe, dunque, potuto decretare legittimamente la propria soppressione. La soppressione stabilita dal governo, ma non verificata dal Parlamento, non aveva, alla stregua di ogni altra legge non registrata, alcuna efficacia legislativa e come tale doveva essere considerata *tamquam non esset*. Perciò quella del 1649 «n'étoit qu'une dispersion de membres», del tutto priva di effetti sotto il profilo giuridico-istituzionale.

Inoltre, l'idea stessa della «riforma», del mutamento e della sostituzione di strutture legittimate dalla permanenza nel tempo, un «tempo senza tempo» che si perdeva nelle origini stesse della monarchia⁶⁹, era inaccettabile per la mentalità dei giuristi,

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ivi*, c. 3.

⁶⁹ Sulla categoria del «tempo senza tempo», cardine della struttura mentale di antico regime, cfr. Moro, *Il tempo dei signori*, cit. *supra* in nt. 3, spec. pp. 61-64 e 70-88.

informata all'identificazione tra *instituta* ed *æternitas*. L'interessato misoneismo dei *robins* impediva loro di poter accedere alla categoria – teoretica, politica e persino psicologica – della «réforme». Quest'ultima in un sistema fondato sulla continuità della tradizione possedeva di per sé la forza dirompente di scuotere (il termine usato da Le Paige è «ébranler») la stabilità dell'intero apparato. Perciò l'idea di «réforme» era più di ogni altra aborrita dai magistrati, in quanto comportava la dismissione di quella che essi consideravano – non certo senza calcolata *arrière pensée* – la loro funzione più sacra: la custodia dei *mores institutaque majorum*⁷⁰. Quegli antichi «costumi» e consuetudini istituzionalizzate imponevano dei limiti all'esercizio del potere regio. La Fronda parlamentare diventava quindi un momento altamente simbolico del trionfo di quei limiti ad opera del contropotere magistratuale. E ciò assumeva un significato politico ancor più incisivo in anni, come quelli vissuti da Le Paige e dai suoi *robins* a partire dalla metà del Settecento, in cui i due poteri tornavano nuovamente a scontrarsi con violenza. «Dans ce tems si déshonorant de la Fronde – asserisce con sottile venatura ironica Le Paige nel corso di una lunga dissertazione manoscritta intitolata «Principes effroiables de renversement» – on respecta des bornes qui sont hautement franchies dans le système présent»⁷¹.

Alla stregua di quel glorioso esempio il *Parlement* si sentiva investito del compito – che i magistrati consideravano di natura

⁷⁰ Sul misoneismo giuridico legato alla sacralità delle funzioni giuspolitiche dei giureconsulti, cfr. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale*, cit. *supra* in nt. 5, ad *indicem* (voce «misoneismo»).

⁷¹ BPR, LP 580-ter=207. Va constatato che in questo lungo *ms.* Le Paige è intento a confutare una non meglio precisata opera *imprimé* dal taglio decisamente antiparlamentare dalla quale trae le frasi che dal suo punto di vista apparivano più significative, segnalandone con precisione le pagine da cui le aveva estrapolate. Spesso l'*avocat* cita quelle frasi traendole dal loro contesto originario per farle apparire sotto una luce ironica ovvero capovolgendone il senso. Secondo l'autore di quel testo – in tutto opposto alla visione lepaigiana della *robe* – il nucleo essenziale del sistema monarchico francese consisteva proprio nel fatto che «on recon[n]oissoit qu'un maître en titre et en fonction, les rois au dessus des loix par leur dignité sans pareille; que la parole du roi est une loi vivante; que le parlement est un corps qui ne tire son origine et qui ne tient son autorité, que de la puissance royale» (Le Paige aggiunge qui un laconico «[sic aujourd'hui]»). «Si le système du Par[lement] auroit lieu – è aggiunto nel brano riportato dall'*avocat* –, le roi auroit une autorité plus bornée que l'empereur, que le roi de Pol[ogne] et d'Angl[eterre]... Ces corps sont sujets à la comune loi de ne pouvoir être assemblés que par l'ordre de leur souverain sans lequel ils ne peuvent rien faire».

trascendente – di «maintenir toutes choses dans l'ordre et le repos»⁷². Di qui il sacro dovere di reagire contro ogni tentativo di stravolgere, a colpi di riforma, il sistema di governo consolidato dalla *Tradition*. Nel caso in cui il governo attaccasse questi sacri fondamenti dell'*ordo juris*, «le silence seroit criminel»⁷³. La tutela dell'«ordre public», quindi, non era per i membri del *Parlement* solo una questione di razionale repressione delle devianze e di tutela della «paix sociale», ma costituiva uno dei cardini su cui riposava l'intero sistema giuridico e politico. Risultava dunque pienamente giustificata la grande attenzione accordata dalla magistratura all'«ordre public sous la foi duquel subsiste la royauté»⁷⁴.

Proprio l'attaccamento a questo nucleo simbolico precisato nel concetto di «ordre public» era stato per Le Paige la principale causa dell'errore che era costato alla magistratura oltre un sessantennio d'isolamento e di sottomissione al potere personale del sovrano, durante il regno di Luigi XIV. Le condizioni avevano giocato, in quell'occasione, tutte contro i *robins*: «Si le Parlement – annota amaro l'*avocat* – a fait des fautes, il n'étoit plus libre aussitôt qu'il l'a[vait] été. Il fut même trop pressé de faire poser les armes; ce qui lui a fait perdre le fruit des travaux de 4 années et ce qui a tout ruiné»⁷⁵. A partire dal luglio 1652 il *Parlement* aveva subito una disfatta politica progressiva e irrimediabile. Se avesse saputo attendere «[il] se seroit trouvé maître de la négociation, et seroit sorti de cet[t]e affaire avec avantage pour lui même et pour l'Etat»⁷⁶. Invece di approfittare «de l'ouverture» che gli era stata offerta dal re, a un certo momento disposto ad una mediazione, si era irrigidito sulle precedenti richieste (impennate sull'«éloignement du cardinal»), abbandonando platealmente il suo collaudato atteggiamento *super partes* e finendo con l'apparire come la più indomita e riottosa delle fazioni in conflitto. Rimasta in tal modo prigioniera dei suoi stessi schemi ideologici, la «Compagnie» aveva pagato caro il suo errore. A un passo dal successo, si era ritrovata invece irrimediabilmente sconfitta: «On pouvoit tout sauvé, et l'on a

⁷² BPR, LP 534=6, c. 3.

⁷³ Ivi, c. 6.

⁷⁴ Ivi, c. 7.

⁷⁵ Ivi, c. 11.

⁷⁶ *Ibid.*

tout perdu»⁷⁷. Così la *cour royale* si era trovata nella insperata condizione di essere «maîtresse de rentrer à Paris» e una volta ritornata in sede aveva regolato gli affari politici «au grand désavantage du Parlement et par une suite nécessaire au détriment de l'Etat». Poi, dopo aver «abattu le Parlement» aveva lasciato di nuovo «champs libre au card[inal] qui revint triomphant au mois de fevrier [1652] plus maître et plus despotique que jamais»⁷⁸. Per la magistratura era iniziato l'attraversamento di un lungo deserto: il regno del *Roi-Soleil*.

5. L'attraversamento del deserto: il regno del re-sole

La lettura che il *groupe lepaigien* diede *ex post* del periodo «solare» della monarchia fu tutta improntata ad accreditare l'immagine di una «parentesi» aperta nella secolare tradizione costituzionale del regno. Nel sottolineare il carattere provvisorio dello specifico assetto politico-istituzionale impresso dal gran re allo Stato, i lepaigiani insistevano abilmente sulle difficoltà oggettive che persino in un momento tanto favorevole la corona aveva incontrato nell'imporre la sua volontà all'intero Paese.

Senza i «freni», costituiti in primo luogo dalla funzione giurisdizionale, il potere monocratico del sovrano aveva certo dispiegato una forza senza pari. Eppure il grandioso progetto concepito dalla «volonté royale» era irrimediabilmente fallito. L'argomento che s'incontra con maggior insistenza nella letteratura parlamentare è incentrato appunto sulla constatazione che neppure il re-sole era riuscito a realizzare una modifica sostanziale e duratura della costituzione del regno⁷⁹. Egli aveva sì sconvolto, con le sue innovazioni, l'assetto istituzionale congenito dell'organizzazione sociopolitica. Ma guardando le cose dalla prospettiva più vasta della «storia dello Stato» il suo intervento non aveva intaccato che la superficie della *Respublica*. Il

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ivi, c. 12.

⁷⁹ Su questo punto, si accese negli anni '50 del Novecento un interessante dibattito storiografico, di cui si veda una sintesi in Mousnier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, pp. 99-109. Mousnier sostenne che «Luigi XIV tentò una deliberata violazione della costituzione consuetudinaria francese e fallì» (ivi, p. 107).

nucleo di quest'ultima era rimasto inalterato. La *Nation* si era pazientemente piegata alla furia riformatrice del sovrano, ma nel contempo aveva saputo conservare la propria inalterabile identità.

La forza della magistratura, su cui era ricaduto il naturale compito di «custode della costituzione», ne era uscita trionfante e «ricolma di gloria»⁸⁰. Gli eventi successivi avevano dimostrato che la monarchia assoluta non poteva sussistere se non nell'ambito di un sistema di regole giuridiche di cui il *corps* magistratuale era il naturale depositario⁸¹. Così era emerso con palmare evidenza che la *jurisdictio* non aveva affatto – come pretendevano gli alfieri della *royauté* – la natura di potere «delegato», bensì di funzione intrinseca all'«essenza» dello Stato. La delega attribuita dal re agli organi giurisdizionali era solo l'atto formale dichiarativo di uno *status quo* che nessuna «volonté royale» avrebbe potuto legittimamente misconoscere. Nel delegare la magistratura a esercitare la *justice* in suo nome, il re non manifestava una sua soggettiva e revocabile *voluntas*. Egli ottemperava, invece, a un preciso obbligo istituzionale, indispensabile per il funzionamento dello Stato.

Sottraendo alla magistratura la sua autonomia e la sua libertà di suffragi, Luigi XIV aveva disatteso uno dei principali doveri del sovrano. Il modello di Stato disegnato e attuato dal re, pur avendo incontestabilmente favorito la realizzazione di grandiose opere strutturali e rafforzato nel complesso l'apparato istituzionale, era fuoriuscito dalla tradizione costituzionale

⁸⁰ Su questa fondamentale funzione della magistratura e in particolare del *Parlement*, cfr. Mousnier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, pp. 123-125. L'autoglorificazione della *robe*, uscita trionfante dal periodo buio del regno 'solare', è evidente nelle *gravures* diffuse in migliaia di esemplari dal *milieu parlementaire* negli anni successivi alla morte di Luigi XIV (uno strumento di lotta politica che la magistratura utilizzerà per tutto il regno di Luigi XV e oltre fino alla Rivoluzione). Queste *gravures*, mai studiate secondo questa prospettiva – che è a mio avviso quella più utile per comprenderne la genesi e il significato – sono ora oggetto dell'indagine di un giovane e valente storico dell'arte francese, P. Wachenheim. Il lavoro di Wachenheim mostrerà appieno come i *robins* si servirono della *gravure* per condizionare, secondo la propria linea politica, l'opinione pubblica in funzione anti-governativa. Tutti i nemici, vecchi e nuovi, del *Parlement* furono messi alla gogna e ridicolizzati nelle stampe realizzate da artisti – per diversi motivi – vicini alla causa parlamentare. La magistratura venne sempre rappresentata come l'unica speranza di salvezza per uno Stato altrimenti votato al collasso.

⁸¹ Sul ruolo del *Parlement* durante il periodo dell'assolutismo 'solare', cfr. H. El Annabi, *Le Parlement de Paris sous le règne personnel de Louis XIV. L'Institution, le Pouvoir et la Société*, Tunis, Publications de l'Université de Tunis, 1989.

del regno. La corona si era deliberatamente allontanata da quella «vérité éternelle» evocata da Carré de Montgeron – il temerario magistrato che osò nel luglio 1737 fare ironico dono al re di un volume intitolato *La vérité des miracles* in cui difendeva tutte le prerogative politiche della magistratura – come il *quid* più specifico della *Scientia juris*. Trasgredendo alla «constitution primitive»⁸², il re si era posto fuori dal progetto salvifico designato da Dio per il popolo francese. L'intera «époque louisquatorzienne» veniva così sospinta nelle «tenebre del peccato». Il fallimento del «gouvernement personnel» di Luigi XIV aveva dimostrato che discostarsi dal solco tracciato della *Tradition* era opera dissennata, indegna della saggezza di un re e in ogni caso improduttiva di effetti duraturi. Lo Stato francese era destinato dalla sua stessa natura originaria a restare uno «Stato organizzato», ossia per definizione irriducibile alla pura autorità del principe. Di questa complessa e oramai gigantesca «machine» l'istituzione parlamentare doveva conservare il controllo sostanziale. Con la sua volontà forzata e imposta *à coups de majesté*, Luigi XIV aveva sconvolto l'assetto originario e «naturale» del regno e aveva violato, insieme alla «bon[n]e constitution de l'État» – come affermò Le Paige scrivendo nel 1772 all'«ami le président de Murard»⁸³ –, la divina *Voluntas* che vi era sottesa. Impedendo alla magistratura di partecipare al procedimento legislativo e all'azione di governo, egli aveva inferto una gravissima ferita all'*ordo juris* e si era attirato il previsto castigo di Dio. Infatti, come sostenne lo stesso Le Paige, utilizzando lo strumento retorico della *demonstratio per absurdum*, «il n'est p[oint] possible que la sagesse et la raison en fondant une monarchie, aient pu y établir un prince aussi destructif»⁸⁴.

I giuristi erano stati privati della loro funzione più preziosa, subendo un palese torto, unico nella lunga storia delle istituzioni giurisdizionali. Senza la partecipazione e l'approvazione par-

⁸² BPR, LP 805=17, c. 5; ma si tratta di un'espressione ricorrente nella letteratura parlamentare.

⁸³ BPR, LP 571=26: Lettre de Le Paige «à m[onsieur] le p[résident] de Murard», 20 mar. 1772. Cfr. Di Donato, *Constitutionnalisme et idéologie de robe*, cit. *supra* in nt. 6, p. 831.

⁸⁴ BPR, LP 571=26. Cfr. Di Donato, *Constitutionnalisme et idéologie de robe*, cit. *supra* in nt. 6, p. 830. Il testo di questa importante *lettre* è stato recentemente ripreso da Van Kley, *Les origines religieuses*, cit. *supra* in nt. 1, p. 390.

lamentare tutti i provvedimenti del gran re avevano assunto la sinistra veste di «atti di pura potenza» e come tali erano stati viziati *ab imis* dall'illiceità; l'intera politica della corona era stata inficiata dall'inafasto morbo dell'arbitrio. L'impiego del «pouvoir absolu pour faire exécuter ces actes, quoique la forme publique y soit ouvertement enfreinte», aveva sì prodotto degli effetti perché «[ni] les peuples ni les magistrats ne peuvent pas ne pas céder à la force»⁸⁵. Ma la magistratura non si era mai rassegnata a questo «échec». Aveva conservato viva la fiaccola della *Tradition*. E al momento opportuno non aveva mancato di ritornare sulla scena affermando senza timore che «si le monarque fait exécuter ses volontés avec la rigueur du pouvoir arbitraire, il dénature la monarchie, il devient despot»⁸⁶.

La difesa della giurisdizione politica del *Parlement* diventava in quest'abile ottica un'«affaire nationale». Perciò i *robins* erano tenuti a non cedere su questo «principe intarissable»⁸⁷. Le Paige fu al riguardo categorico: «Le Parlement se deshonoreroit et perdrait l'estime de la Nation, s'il cédoit sur cet article capital, dont le sort de toutes les autres loix dépend»⁸⁸. I «coups d'autorité» non potevano legittimare le violazioni della costituzione del regno: «Jamais la voie d'autorité ne pour[r]a se faire un titre des faits de contrainte que la force seule a fait prévaloir»⁸⁹. Di conseguenza, cessata con la morte del tiranno la principale causa dell'anomalia, l'assetto dello Stato era ritornato alla costituzione originaria con il pieno ripristino dei poteri parlamentari.

Attraverso questa lettura, in cui è evidente l'utilizzazione delle categorie montesquiviane, soprattutto con riferimento alla celebre *summa divisio* monarchia / tirannia, i *robins* lepaigiani tentarono di far apparire il regno del re-sole come una sventurata «parenthèse» intervenuta in una lunga e gloriosa storia in cui sviluppo dello Stato e potenza degli apparati magistratuali si erano completamente identificati⁹⁰. Questa linea interpretati-

⁸⁵ BPR, LP 805=17, c. 14.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ BPR, LP 571=26.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ L'indagine storiografica più completa su questa identificazione resta quella fornita da R. Mousnier, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, 2 voll., I. *Société et État*, II. *Les organes de l'État et la société*, Paris rispettivamente, Puf, 1974 e 1980

va, tesa a dimostrare l'incoercibilità del potere giurisdizionale destinato a risorgere dopo ogni distruttivo «ravage» provocato dai «coups d'autorité» della corona e del governo, emerge con particolare espressività in un importante scritto lepaigiano, intitolato *Requête des Etats Généraux de France au Roi*, uscito anonimo nel 1772 – nella fase più acuta della *crise* Maupeou – con falsa indicazione di luogo («Londres»)⁹¹.

Nell'ambito di una lunga «digression sur Louis XIV» – un brillante passaggio di questo *pamphlet* dedicato proprio a demolire *in nuce* l'opera del re-sole – si può cogliere una delle più splendide manifestazioni dell'ideologia togata di antico regime. Val la pena di citare per intero questo magistrato brano nel quale vengono compendiate, nell'inconfondibile *grand style* della *rhétorique robine*, pressoché tutti gli elementi fondamentali del pensiero autoreferenziale dei giuristi nella monarchia assoluta. Il discorso si rivolge, naturalmente, a Luigi XV per ricordargli che

puisque Louis XIV est le seul qui ait consommé en quelque manière l'acte principal du despotisme pendant son règne, et qu'on insiste avec complaisance sur cet exemple dangereux; qu'il nous soit permis, Sire, sans troubler ses cendres, de vous révéler, sur ce qui regarde ce monarque, les secrettes pensées de nos cœurs. Un amour désordonné pour la gloire fut la passion dominante à laquelle il sacrifia tout. Rempli de l'âme d'Alexandre, il n'eut point celle des Trajans et des Titus. Prodiges du sang et des trésors de ses peuples, il ne régna point pour eux, il ne voulut que triompher par eux. Les établissements, même les plus salutaires en apparence, la création de la marine et des manufactures qu'il sut rendre promptement florissantes, le génie des ministres qu'il eut le talent de choisir et d'employer [= notamment Colbert], ne furent consacrés que pour servir sa splendeur. Il fut, en un

(cfr. anche la 2^a ed. 1990 e 1992); per un puntuale *abrégé* dei principali argomenti sul punto, cfr. anche Mousnier, *La costituzione*, cit. *supra* in nt. 1, *passim* (cfr. *ivi*, ad *indicem*, voce: «apparati dello Stato»).

⁹¹ BPR, LP 805=17. Il *pamphlet* figura tra i titoli attribuiti a Le Paige nella lista pubblicata da C.L. Maire, *De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIII^e siècle*, Paris, Gallimard, 1998, p. 691; tuttavia lo stile sembra tradire una collaborazione a più mani; in ogni caso, anche se sulla sua paternità possono sussistere dei dubbi, la sua provenienza dall'*entourage* dell'*avocat* è indiscutibile: sicuramente Le Paige collaborò in prima persona alla stesura e alla stampa del volume realizzata in una delle sue tipografie clandestine nell'*enclos du Temple* o nelle sue vicinanze. Per l'inquadramento di questo importante scritto nel dibattito politico prerivoluzionario, cfr. Van Kley, *Les origines religieuses*, cit. *supra* in nt. 1, p. 390-391, che lo mette in relazione diretta con la *lettre* inviata da Le Paige a de Murard nel marzo 1772 (BPR, LP 571=26).

mot, superbe dans le développement de sa puissance, habile dans la politique et dans la connoissance des hommes; héros magnanime dans l'adversité, conquérant illustre, digne, pour tout dire, du nom de Grand aux yeux de la vanité: mais il ne fut point un Grand Roi, puisque nous fûmes malheureux. Ses lauriers furent inondés de nos larmes, ses palais enrichis de nos propre dépouilles: et pendant que ses armes répandoient partout la terreur, et augmentoient l'étendu de sa domination, l'intérieur de l'Etat dépérissait journellement: semblable à ces arbres antiques dont le cœur se flétrit, tandis qu'un reste de sève orgueilleuse va s'égarer au loin dans d'inutiles rameaux. Enfin l'anéantissement total de nos finances, et la Révolution trop mémorable qui nous porta les derniers coups peu de temps après sa mort [= le système de Law], furent les tristes suites de l'oppression sous laquelle il nous fit gémir, du silence auquel il réduisit la magistrature, et déposeront à jamais contre sa fatale administration⁹².

E a proposito di quest'ultimo capitale argomento (la riduzione al silenzio della magistratura) era della più grande importanza dimostrare al sovrano che i *parlements* erano organi del tutto «propres à discuter les affaires d'Etat» e che durante il regno di Luigi XIV aveva costituito una grave anomalia nell'organizzazione dei poteri politici aver espulso la magistratura dalla diretta partecipazione alle supreme «décisions»:

Il étoit réservé à ce siècle pervers d'applaudir à l'avisement des Ministres des loix [= les robins], et de vouloir encore les dégrader en prétendant que l'habitude de traiter de petites affaires rétrécit leur esprit, et les rend incapables de discuter sçavamment et profondément de grands objets. Comment, au contraire, des magistrats versés dès leur enfance dans l'étude pénible de la jurisprudence, accoutumés à approfondir nos mœurs, nos coutumes, à peser dans la balance de l'équité les intérêts respectifs de tous les Ordres de l'Etat et des citoyens en particulier, jouissant du précieux avantage d'augmenter par une communication réciproque, dans les délibérations importantes, le foyer de leurs lumières; comme des hommes de cette espèce n'auroient-ils pas une supériorité infinie sur ces légers enfants de la fortune, qu'un seul de ses regards tire du sein des plaisirs, ou de la grandeur, ou de l'obscurité, pour les placer à la tête du Gouvernement, et qu'un autre de ses regards en précipite aussi rapidement: qui, par conséquent, existants sans appui, agissants sans principes, voguants sans boussole sur une mer immense, ou n'en suivant que de

⁹² BPR, LP 805=17, cc. 34-6.

trompeuses, perdent à chaque moment leur route de vue et vont échouer avec éclat contre des écueils qu'ils n'ont sçu appercevoir [*sic*]. Malheur à tout Etat conduit par ces pilotes ignorants, aveugles ou pervers! La Justice est le seul guide qui puisse conduire sûrement les Rois et leurs Ministres; et les maux dont nous fûmes accablés sous Louis XIV, ne vinrent que de ce qu'il osa en éteindre le flambeau⁹³.

Questo forzato abbandono da parte dei giuristi – e dei *robins* in particolare – del diritto pubblico, inevitabilmente denso d'implicazioni politiche, e il loro ripiego sul diritto privato e su interessi più strettamente tecnico-specialistici durante la lunga stagione dell'assolutismo solare dispiegato⁹⁴ non avevano tuttavia impedito il radicato persistere della naturale vocazione pubblicistica della *jurisdictio* parlamentare. L'interpretazione degli eventi costruita dall'*avocat* e dal suo *milieu* s'incentrò su questa dimensione transeunte del progetto politico-istituzionale di Luigi XIV e sulla sua sostanziale incapacità d'incidere sul nucleo profondo della *Respublica*. Lo provava il fatto che alla morte del re-sole, «en 1715, les règles» costituzionali erano state subito ripristinate. I provvedimenti regi che avevano tentato di realizzare il più profondo mutamento istituzionale della storia del regno erano stati abrogati. Ciò dimostrava incontestabilmente che «sous Louis XIV» quelle regole, antiche quanto il regno, avevano solo «souffert quelqu'éclipse»⁹⁵, ma non erano cadute – e non avrebbero potuto mai cadere – in desuetudine. Erano anzi rimaste più vive che mai. E alla prima occasione erano riemerse con la forza spontanea delle leggi radicate nel codice genetico della «Nation».

Così alla morte del vecchio re era tramontato, con il suo simbolo, il sole del dispotismo ed era sorta la nuova alba «d'une véritable grandeur», ossia di una «majesté» non in contrasto con l'apparato giurisdizionale che si voleva rappresentativo della «Nation»⁹⁶. Il regno aveva ritrovato il suo assetto naturale e la volontà divina aveva provvidenzialmente ripreso il suo corso. Per questo era del tutto erroneo voler riprodurre il rovi-

⁹³ Ivi, cc. 36-37.

⁹⁴ Per la nota tesi del declino dei giuristi francesi come teorici politici durante il regno del re-sole e oltre, cfr. W.F. Church, *The declin of French Jurists as Political Theorists, 1660-1789*, in «French Historical Studies», n. 5, 1967, pp. 1-40.

⁹⁵ BPR, LP 547=26, f. 5.

⁹⁶ BPR, LP 805=17, c. 38.

noso modello «solare». Lo «splendore della Verità» e la voce dell'intera «Nazione» chiamavano il re a una riconciliazione con la magistratura di cui il suo governo non poteva fare a meno:

Ah, Sire! La France entière se jette à vos genoux pour désarmer votre colère contre vos Cours de Parlements. Jamais ils ne la méritèrent, ni par leurs principes, ni par leur conduite; jamais le moindre sentiment d'une ambition blâmable n'altéra la pureté de leurs démarches, la vivacité de leur amour, l'intégrité de leur obéissance⁹⁷.

Quando il re aveva invece voluto procedere senza il consiglio dei *robins* e senza il concerto del *Parlement* cercando implicitamente di ripristinare il sistema politico dell'assolutismo dispotico «une continuité de malheur» si era abbattuta sullo Stato gettandolo in «une abyme de misère» e portando «dans toutes les familles la désolation et l'amertume»⁹⁸. Si era diffuso allora il «discrédit public»⁹⁹ e una «infernale magie» aveva messo il re nelle mani di ministri corrotti e «coupables» che lo avevano conquistato con i loro ingannevoli «charmes secrets»¹⁰⁰. D'improvviso lo spettro di Luigi XIV era tornato ad aleggiare sul regno, spendendo dovunque il terrore. Allora i «ministres des loix» erano ridiventati dei pericolosi concorrenti del «pouvoir royal», dei «rebelles», delle «têtes criminelles» da cui guardarsi¹⁰¹.

Una volta di più si rendeva necessario e urgente mostrare a quali spaventosi eccessi avesse condotto «l'orgueil de Louis XIV» e quali orribili risultati avesse prodotto il

caractère qui porte l'empreinte de son génie. De-là ces fêtes splendides où la magnificence étala ses trésors; de-là ces bâtiments superbes, ces jardins enchantés; de-là ces emblèmes et ces devises fastueuses; de-là ces cohortes nombreuses et éclatantes qui environnèrent sa personne; de-là, enfin, cet appareil imposant jusques dans l'intérieur de la vie privée, qui semble dépouiller la dignité royale de tout ce qu'elle a d'humain, pour la rapprocher autant qu'il est possible du rang de la Divinité. Mais il a fallu prendre sur la Nation les moyens d'élever et

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ivi*, c. 39.

⁹⁹ *Ivi*, c. 40.

¹⁰⁰ *Ivi*, c. 41.

¹⁰¹ *Ivi*, c. 42.

de soutenir cet énorme édifice de grandeur; et une destinée malheureuse fait que tandis qu'il augmente journellement par une espèce de rivalité, qui ne peut connoître de bornes, entre le Prince et les sujets puissants, les facultés de la Nation diminuent en raison inverse, per le concours de mille circonstances dont cette grandeur même est le principe¹⁰².

Così la politica dei «fasti» aveva prodotto mostruose conseguenze sulla struttura sociale del regno: non solo «des impôts de plus en plus onéreux», ma soprattutto «la désertion des campagnes que les Seigneurs vivoient autrefois par leur présence»¹⁰³. Queste «ont été les suites fatales du faux système adopté par la vanité [de Louis XIV], et la source de nos maux; et ce qui les porte à leur comble, c'est que le Prince ne les connoît jamais par ses yeux»¹⁰⁴. Compito precipuo della magistratura era diffondere la «lumière» dinanzi agli occhi del sovrano oscurati da malvagi consiglieri che avevano «constamment [...] méconnu les intérêts de la Patrie»¹⁰⁵. E per questo il primo dovere dei *robins* era impedire con ogni mezzo la «revanche» del modello solare, ricondurre l'intera «Nation» verso il regno della «Vérité» per inscrivere a caratteri «immortali» il «nom» del sovrano «sur l'airain»¹⁰⁶.

6. La conquista della Terra promessa: il trionfo del «popolo dei robins» nel regno del «Bien-Aimé»

Sulla scorta di quest'interpretazione del lungo regno di Luigi XIV, l'ascesa al trono del suo successore, Luigi XV, venne salutata come una vera e propria «liberazione», come – secondo un'immagine ispirata dalla teologia figurista¹⁰⁷ – la fine della lun-

¹⁰² *Ivi*, cc. 45-46.

¹⁰³ *Ivi*, c. 46.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ivi*, c. 47.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Sul figurismo, orientamento teologico-politico collegato al giansenismo e ispirato all'orientamento del teologo E. Richer (1559-1631) e dei teologi di Saint-Magloire, ha insistito Maire, *De la cause de Dieu*, cit. *supra* in nt. 91, *passim* e spec. pp. 163-165. Quest'opera, molto brillante nell'esposizione, presenta tuttavia molteplici distorsioni relative soprattutto al rapporto tra giansenismo figurista e ideologia giuridica fondata sul costituzionalismo giurisdizionale. La tesi di fondo è che il figurismo sarebbe il pilastro

ga traversata nel deserto e l'arrivo nella Terra promessa. Il nuovo re fu quasi subito chiamato «le Bien-aimé», una definizione assecondata ben volentieri dal *milieu parlementaire*, che opportunisticamente vi scorse una *nuance* conveniente con il suo piano di recupero. Quell'appellativo era in manifesta contrapposizione con il predecessore e intendeva scavare tra i due sovrani una distanza che non sarebbe stato più possibile colmare.

La Reggenza e il regno che essa prefigurava dovevano costituire il riscatto della magistratura dopo lunghi decenni di quiescenza. Il letargo era finito. Per i *robins* si apriva una nuova primavera di speranze. Fu questo il sentimento diffuso nel *milieu parlementaire* dopo la morte del re-sole, un sentimento destinato a durare per quasi tutto il secolo, fino alla Rivoluzione. La *robe* aveva ormai superato il momento più difficile della sua storia e poteva finalmente riprendere il suo cammino verso la conquista di quella che i magistrati consideravano la loro «*juste place*» nell'assetto politico dello Stato.

Questa linea emerge, esplicitamente o implicitamente, in quasi tutte le manifestazioni del pensiero togato durante il lungo regno di Luigi XV. Esempio al riguardo un passaggio lepaigiano tratto da un *pamphlet* del gennaio 1757 pubblicato per contrastare la famosa *Déclaration royale* del 10 dicembre 1756 con la quale il re aveva inteso stroncare la giurisdizione politica del *Parlement*¹⁰⁸.

Cette Déclaration réunit tout ce que les crises les plus orageuses contre les maximes et les loix constitutives de l'État, ont produit de

«protopolitico» e teoretico-religioso del gruppo lepaigiano e più estesamente «il fenomeno di acculturazione di larghi strati sociali legati al giansenismo», ossia di buona parte del *corps* magistratuale del *Parlement*. Si trascura così la provenienza medievale ed eminentemente tecnica dell'ideologia giuridica correlata ai complessi passaggi di formazione dello Stato moderno. Non essendo tuttavia questa la sede più adeguata per ampliare il discorso in proposito e rinviando alla parte I, cap. 2, §§ 5-10 e 14-16 del mio *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*, cit. *supra* in nt. 1, mi limito qui solo a osservare che l'incidenza del figurismo sulla *forma mentis* giuridica e di conseguenza sulla strategia del *milieu parlementaire* appare eccessivamente dilatata nella prospettiva dell'A. Ciò non toglie che si possa riconoscere un certo *background* figurista specie nei giuristi lepaigiani e che se ne rilevino chiari segni in alcune immagini ad effetto – come appunto quelle della «traversata nel deserto» e della «Terra promessa» – da essi utilizzate nella propaganda politica contro la corona e il ministero.

¹⁰⁸ Su questo punto, data la sua centralità nel discorso teorico e nell'orientamento strategico del *groupe lepaigien*, rinvio alla parte I, cap. 2, § 30 del mio *L'ideologia dei robins nella Francia dei Lumi*, cit. *supra* in nt. 1.

puis plus d'un siècle. La Déclaration de 1641 donnée par le Cardinal de Richelieu, pour établir son despotisme sur la ruine des loix et des Parlemens; celles de 1667 et 1673 si contraires à nos principes, que le Roi [Louis XV] a détruites dès les premiers jours de son règne; celle de 1718 publiée par les instigations du fameux Law, pour surmonter la réclamation des loix, contre ce système fatal qui a ruiné toutes les anciennes familles du Royaume; enfin celles de 1725 et 1732, données dans des crises violentes, l'une pour introduire le cinquantième et autres impôts, l'autre pour donner aux ecclésiastiques toute liberté d'allumer le schisme dans le Royaume, se trouvent toutes réunies dans celle du 10 décembre¹⁰⁹.

Tradendo il suo orientamento originario, Luigi XV aveva tentato di riprendere i fasti assolutistici del suo predecessore. In tal modo egli aveva risospinto il regno – affermò con risoluta convinzione Le Paige – verso «une ruine presque inévitable»¹¹⁰. La tentazione di restaurare il vecchio modello monarchico-solare con la «*réforme éclatante*» della «*bon[n]e constitution*» aveva generato «un tel degré de maux» che si era giunti ormai – secondo la profezia di Bossuet – a un passo dalla «*chute de l'Empire*»¹¹¹. La situazione rischiava d'incancrenirsi e di giungere a un punto di non ritorno. Occorreva un'immediata inversione di marcia per ritornare all'*ordo juris*, cioè

aux bonnes loix. Il faut que la crise actuel[l]e serve à ce retour, ou je ne vois plus que la ruine. [...] Si les abus ont pris tellement racine qu'on ne puisse plus les extirper, ce sera un très grand malheur: mais il ne faut pas cesser pour cela de dire que ce sont des abus; et cet[t]e nouvelle réclamation servira peut-être de point d'app[ui] dans un tems plus heureux. Je crois le voir trop clairement: cet[t]e marche du gouvernement se terminera tôt ou tard [...] à la ruine de l'État¹¹².

Malgrado queste fosche previsioni, la forza della magistratura era comunque destinata a resistere nel sistema di antico regime, perché – come affermavano le dottrine parlamentari – la *jurisdictio* del *Parlement* era inscritta nell'«essenza primordiale» dello Stato assoluto. Solo la completa distruzione di quest'ultimo avrebbe determinato l'annientamento della funzione politica

¹⁰⁹ BPR, LP 547=26, f. 1.

¹¹⁰ BPR, LP 571=26.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

della magistratura. La fiducia in un destino provvidenziale guidava perciò l'azione dei *robins*. E tutti i tentativi di ostacolare la loro azione erano nei loro convincimenti votati al fallimento. Come l'esperienza «solare» aveva dimostrato non si potevano sopprimere le prerogative politiche del *Parlement* senza attendersi – anche dopo un periodo notevolmente lungo – una sua trionfale rinascita. Quest'ultima sarebbe apparsa miracolosa solo a chi non fosse disposto a esaminare attentamente il senso degli eventi più significativi della storia dello Stato e a condurre un'analisi comparativa con quanto era successo in altre realtà dell'Europa. Ad esempio, per Le Paige «l'affaire de Danemark nous présente une grande instruction». Nel settembre del 1770 si era giunti in quel regno, una volta florido e sano, a un «renversement universel» causato da un *coup de force* del monarca: il «Conseil» era stato «sup[p]rimé, les officiers destitués, tout interverti»¹¹³. Questo sconvolgimento dell'antica costituzione aveva portato, esattamente come in Francia, ai «mêmes effets de ce mal: mécontentement universel des grands et des petits; maux publics; ruine prochaine»¹¹⁴. Allora si era avuta, contro questa svolta, l'opposizione dell'intera nazione danese; un episodio da cui la Francia, Paese in cui la tradizione costituzionale dello Stato di diritto basato sui «consigli legali» era lunga e viva, avrebbe dovuto prendere esempio:

Les grands, les dignitaires, les militaires avertissent le monarque du péril pour lui-même et pour l'État; et cet[t]e démarche de courage et de zèle a les plus heureux succès. Il en résulte: 1. qu'on établit un tribunal pour revoir généralement tout ce qui s'est fait depuis l'orage, afin de sup[p]rimer tout ce qui y a été mal fait, de rétablir ce qui a été mal détruit, de rap[p]el[er] ceux qui ont été éloignés, ou destitués, ou cassés: sauf à conserver ce qui peut être bon. 2. que le Roi, tout despotique que soit son pouvoir, se lie les mains par une ordon[n]ance qui établit des formes légales, destinées à prévenir la récidive dans ses interventions; qu'il s'interdit à lui-même de pouvoir agir seul et indépendam[m]ent de ses conseils légaux. En France cet heureux et sage établissement est aussi ancien que la monarchie; ces loix salutaires sont toutes faites: il ne s'agit que de les maintenir et de ne plus s'en écarter¹¹⁵.

¹¹³ *Ibid.*: «Addition» alla «Lettre à M[onsieur] de Murard».

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.* In una postilla in calce al testo, Le Paige aggiunge: «Voyés l'écrit au Roi

Le disposizioni regie emanate da Luigi XV allo scopo di colpire la naturale vocazione politica della magistratura e

publiées par la seule voie d'autorité dans autant de Lits de justice, ne contenoient même séparément qu'une portion de ces maux. Mais celle-ci les réunit tous. Chacune d'elle étoit presque périe dès sa naissance: la force naturelle des loix constitutives de l'État, l'autorité si puissante de la justice et de la raison, avoient prévalu presque aussitôt. Celle-ci vient les faire renaître toutes. En renouvelant toutes leurs dispositions, elle enchérit même sur elles, par le détail où elle descend, pour captiver les loix, et lier les mains des magistrats, chargés par état de les défendre¹¹⁶.

La morte di Luigi XIV, in quel 1715 ormai lontano, aveva segnato la fine del regno delle «tenebre» e del «peccato». Si era entrati in un'era di «luce» e di «redenzione». Il senso di marcia era ristabilito. Nulla avrebbe riportato la storia indietro: l'epoca appena conclusa aveva segnato la fine «à jamais» di uno stile di governo. La parentesi si era ormai chiusa. Nessuno più avrebbe fatto ripiombare il regno nell'«opprobrio» dell'epoca precedente. Il trionfo dell'*État de la robe* simboleggiava il nuovo avvento del volere divino. S'imponessa la riconciliazione fra il terreno e il celeste. La *voluntas principis* tornava a identificarsi con la *voluntas Dei*. E la *Scientia juris* riguadagnava la sua naturale funzione di *trait d'union* tra *divinitas* e *humanitas*. La magistratura si riappropriava del suo ruolo politico-istituzionale e il *Parlement* riconquistava la sua posizione centrale all'interno dell'apparato assolutistico.

La volontà del nuovo sovrano non poteva prescindere da questa «empreinte» divina. Il destino del «Bien-Aimé» era già inscritto nell'ordine provvidenziale delle cose: il giovane re era venuto per ripristinare lo *status quo ante* ridando vigore alla *Tradition*. Per questo, ogni atto regio, anche se di minima portata, teso a intaccare questo schema provvidenziale era dai magistrati considerato «un acte de pure autorité» e stroncato non solo come «dispotico» o «tirannico», quindi «barbarico» e «incivile», ma come la violazione di un preciso dovere assegnatogli

de Danemark par un de ses ministres sur ces interventions, et sur leurs suites; sur le moyen d'en prévenir de pareilles. [...] Il mérite d'être lû, pour le rap[p]ort qu'il a à notre position».

¹¹⁶ BPR, LP 547=26, f. 1.

dalla Potenza celeste. Qualsiasi azione riformatrice dell'ordinamento giudiziario doveva essere denunciata a voce alta come un'anacronistica e ingenua emulazione del predecessore in un contesto ormai definitivamente mutato. Ogni tentativo di ripristinare il vecchio ordine di cose era perciò, nell'ottica dei *robins*, votato al sicuro fallimento. La storia non si sarebbe ripetuta due volte e il verdetto era ormai stato pronunciato: la *royauté* non poteva sussistere senza la *jurisdictio* parlamentare. L'intenzione d'imporre la *voluntas principis* come unica fonte del diritto, eliminando il controllo giurisdizionale su di essa, era agli occhi dei magistrati molto più di una grave trasgressione dell'*ordo juris* consolidato nella «constitution du royaume». Essendo «illuminata» dalla divina *Sapientia*, la *Scientia juris* veicolava la volontà di Dio. Con il suo pretenzioso intento di sostituirsi integralmente alla *voluntas Domini*, il re si rivelava non solo il primo trasgressore delle regole fondamentali dell'«État civilisé», ma il regnante «scellerato», «empio» e «sacrilego» che sfidava apertamente – quindi con pubblico scandalo – il provvidenziale assetto stabilito da Dio per l'«État chrétien». In tal modo il sovrano si dimostrava indegno di vestire i sacri paramenti che spettavano – secondo la formulazione della prima tra le *lois fondamentales de l'État* – solo al «roi très chrétien». Egli non poteva essere re contro la volontà di Dio e in aperto contrasto con il proprio destino. E perciò non poteva essere re eludendo la giurisdizione del *Parlement*.

La ricostruzione storica dei *robins* mirava ad accreditare l'idea che l'esercizio del potere politico insito nella *royauté* non poteva legittimamente dispiegarsi senza essere sottoposto al preventivo controllo della giurisdizione parlamentare. Questo controllo – un vero e proprio controllo di costituzionalità¹¹⁷ – si risolveva di fatto in una partecipazione della magistratura al procedimento formativo della legge. Il *Parlement* intendeva es-

¹¹⁷ A lungo respinta dalla dottrina e dalla storiografia giuridica, l'idea che i parlamenti di antico regime esercitassero un autentico controllo di costituzionalità sulle leggi ordinarie si fa ora strada e inizia finalmente a essere presa sul serio tra gli specialisti: cfr. il recente contributo di E. Gojoso, *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique française de la seconde moitié du XVIII^e siècle: une autre approche*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 4, II semestre 2002, pp. 145-154. Mi permetto anche di rinviare, sul medesimo punto, a un mio saggio di prossima pubblicazione sul n. 7, I semestre 2004 del medesimo «Giornale di storia costituzionale»: *The Origins of Constitutional Adjudication in Modern France. French Parliaments during the Old Regime and the Fundamental Laws of the Kingdom*.

sere l'unico giudice delle leggi. Per i *robins*, la *jurisdictio* costituiva il filtro indispensabile per purificare il potere e mondarlo da ogni sospetto di parzialità e d'ingiustizia. L'intervento della *divinitas* insita nella *Scientia juris* costituiva il *quid* necessario per trasformare il comando brutale del Re-Leviatano in un «pouvoir policé» la cui principale funzione era attuare i *dispositivi* della *lex*. La *voluntas principis* che il sovrano manifestava non era la sua volontà soggettiva, non era il «caprice» pronunciato «à son gré», ma la trasposizione, di natura meramente dichiarativa, di una Volontà obiettivata nei testi normativi ed espunta dal lavoro dei giuristi legittimati all'attività del *jus dicere* attraverso l'*interpretatio*.

Nella dottrina parlamentare, identificata dai suoi autori con il «droit public de l'État françois», l'ordinamento giuridico non era costituito solo dalle prescrizioni legislative statuite dalla corona e dal governo regio, ma anche dai provvedimenti giurisprudenziali (dalle *remontrances* agli *arrêts*, dagli *arrêts de règlement* ai *jugements en équité*) emanati dalle *cours de justice* e in primo luogo dai *parlements*. Questi ultimi, in quanto organi *souverains*, erano investiti della suprema potestà interpretativa su tutto il *corpus* di quei compositi materiali giuridici. La vera *loi*, lungi dall'esaurirsi in un semplice atto di volizione individuale del sovrano, era quindi il frutto di un procedimento complesso il cui fulcro era costituito dall'*interpretatio* creativa della giurisdizione parlamentare¹¹⁸.

La magistratura intendeva, così, prendere parte attiva al procedimento di decisione politica con un duplice intervento:

¹¹⁸ Questo principio emerge chiaramente dall'osservazione del funzionamento pratico del sistema, ancorché le dottrine *royalistes* continuassero ad affermare il principio opposto della *lex* come espressione della pura *voluntas principis*. Il paradosso si coglie bene in diversi passaggi del lavoro monografico tradizionale e più accreditato sul tema, quello di F. Olivier-Martin, *Les lois du Roi*, Paris, Lgdj, 1997 (Paris, riediz. sull'ed. Loysel, 1988). Per salvare l'asserzione dogmatica dell'esclusività del potere legislativo del re, che secondo la celebre definizione bodiniana costituiva il cardine dell'assolutismo monarchico, l'insigne studioso dové cimentarsi in diverse contorsioni logiche con le quali tentò di conciliare la sua stessa precisa descrizione della realtà con l'asserto teorico di partenza. La regolare «deviazione» della prassi rispetto al principio propagandato dai pubblicisti filomonarchici e recepito *sic et simpliciter* dagli storici rende però del tutto evidente la profonda cesura tra fatti e valori e mostra come la vita reale del sistema giuspolitico dell'antico regime – salvo alcune parentesi – si svolgesse in gran parte all'insegna di una complessa (e non di rado aspra) dialettica tra diversi centri di potere. In questa dialettica lo strumento dell'interpretazione giurisdizionale finiva gicoforza con l'assumere un ruolo decisivo nella soluzione di diversi conflitti.

in primo luogo mediante una partecipazione preventiva al processo di formazione della *loi* con un capillare e mirato controllo sui contenuti dispositivi dei provvedimenti *in itinere*; dall'altro attraverso un'opera sottile e tecnicamente esoterica d'interpretazione dei testi normativi e giurisprudenziali reperiti *ad hoc* dagli stessi interpreti. L'insopprimibile ambiguità presente in ogni formulazione giuridica e la vastità del corpo legislativo e giurisprudenziale consentiva all'abile cesellatura del giurista-interprete di trarre da un qualsiasi testo, attraverso più o meno complesse deduzioni inferenziali, le disposizioni ritenute più convenienti – in primo luogo alla posizione politica del *corps* magistratuale – nel momento dato. La magistratura si sentiva naturalmente, provvidenzialmente, custode di un diritto che di volta in volta plasmava, formulando e riformulando *ad libitum* i suoi principi costitutivi.

Questo fu dunque il vero *enjeu* impostosi negli anni cruciali successivi alla morte del re-sole e perpetuatosi lungo tutto il secolo fino alla Rivoluzione. Tanto il *milieu parlementaire* quanto l'*entourage* ministeriale costituivano gruppi politici perfettamente consapevoli che il loro scontro si sarebbe deciso a partire dalla definizione dei concetti di «legge» e di «diritto». Da che cosa era composto l'*ordo juris*? Dalla pura «volonté individuelle» del sovrano esplicitata nei provvedimenti emanati dal suo *Conseil privé* o piuttosto dalla stratificazione normativa nella quale l'opera d'interpretazione della magistratura giocava la parte preponderante? Ciò che i *robins* non potevano tollerare nell'orientamento ostile al *Parlement* assunto a più riprese dalla corona e dal governo non era solo l'autoritarismo dispotico insito in esso, ma anche il fatto che la sconsiderata e pervicace intenzione di eliminare ogni controllo giurisdizionale sul potere politico avrebbe fatto risucchiare il regno nella voragine di un'epoca inesorabilmente tramontata e fonte di sventure e di orribili calamità per l'intero «peuple»¹¹⁹.

La capziosa e machiavellica ambiguità del *milieu parlementaire* venne messa in evidenza quando, subito dopo la sconfitta politica che aveva risolto la crisi del 1731-32 innescata dalla

¹¹⁹ Un'aggiornata messa a punto del concetto di «dispotismo» nei saggi raccolti da D. Felice (a cura di), *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico*, 2 voll., Napoli, Liguori, 2001.

grève des avocats, venne pubblicato e diffuso un singolare *pamphlet* anonimo intitolato *Lettre de Louis XIV à Louis XV*¹²⁰. L'autore – secondo l'attribuzione di Barbier un certo Claude-Guillaume-Robert de Steuil, su cui, tuttavia (e potrebbe essere di per sé un elemento significativo) non è dato sapere di più¹²¹ – faceva parlare il «feu roi» con un insolito tono: indirizzandosi al pronipote ed erede del trono, il vecchio sovrano si mostrava pentito dei suoi gravissimi errori ed elargiva consigli per evitare il tracollo del regno. In realtà, i temi principali trattati nella *Lettre* sono i cavalli di battaglia classici della dottrina parlamentare: una feroce polemica contro la bolla *Unigenitus*, di cui il re-sole dichiarava di non aver «point prévu ces suites funestes»¹²²; l'autonomia dello Stato francese dall'ingerenza romana e dal papa¹²³; un secco rifiuto della «barbara» inquisizione «alla spagnola e all'italiana»¹²⁴; l'invettiva contro il mondo nobiliare, tutto preso dalla «félicité à l'honneur de courir avec vous [= le roi] à la chasse, de souper avec vous à la Meute, d'être de tous vos voyages et de pouvoir s'amuser avec les dames sans interruption» e quindi incapace di formulare una lucida analisi dei grandi problemi del regno «pour vous découvrir la douloureuse situation de vos sujets»¹²⁵; l'attacco frontale contro l'*entourage* ministeriale e in primo luogo contro Fleury, primo ministro che, «né sans esprit, bien loin d'employer sa jeunesse à acquérir au moins quelque talent qui put lui en tenir lieu», era riuscito con subdola arte a diventare «roi du roi et maître absolu»¹²⁶; una risoluta difesa della funzione giurisdizionale e della *robe parlementaire*, l'unico *corps* di veri esperti, di «honnêtes gens» in grado di portare la «verità ai

¹²⁰ Ne esistono diverse copie *ms.* o *imprimées*: BSG, 2016; BPR, LP 450=18 (per il testo a stampa) e 19 (per la copia manoscritta); BAN, 1422, f.222r-230v. Alla BNF ve ne sono tre esemplari tra cui quello stampato presso l'Impr. royale, Paris, 1733 (4-LB38-384 (A)).

¹²¹ Cfr. A.-A. Barbier, *Dictionnaire des ouvrages anonymes*, 4 voll., Paris, Imprimerie bibliographique, 1806-1809, rist. anast. (sulla 3^a ed. Daffis; Paris, Féchoz et Letouzey, 1882), G. Olms, Hildesheim-Zürich-New York, 1986, II, 1176. In nessuno degli altri strumenti di ricerca relativi agli autori e ai personaggi di antico regime compare il nome di Steuil né alcuna notizia su di lui.

¹²² BPR, LP 450=18, ff. 4-5, 9 e *passim*.

¹²³ Ivi, ff. 5 e 9.

¹²⁴ Ivi, f. 10.

¹²⁵ Ivi, ff. 7-8.

¹²⁶ Ivi, ff. 8-9.

piedi del trono» e perciò «aussi estimables par leurs mœurs, [...] par leurs lumières, et par leur droiture»¹²⁷ (per invidia e gelosia di costoro un ministro in malafede come Fleury «des persécute et les exterminé inhumainement»¹²⁸); l'opposizione contro le «évocations au Conseil» ai danni della giurisdizione ordinaria e «naturale» del *Parlement*, cosicché il potere ministeriale veniva a trovarsi nell'assurda posizione «tout à la fois [de] juge et partie» con la funesta conseguenza che «l'innocent est toujours condamné» mentre il «coupable», specie se «évêque», risultava «renvoyé absous et triomphant»¹²⁹; una vigorosa critica diretta sia ai vertici corrotti del *Parlement* che, come il primo presidente Pörtail, si erano venduti alla corte e al governo tradendo la causa parlamentare, sia contro l'atteggiamento dei giuristi moderati, come d'Aguesseau il quale «autrefois assez ferme dans les sentimens que l'on désapprouve dans le Parlement, pour se laisser exiler plutôt que de les quitter, les contredit à présent, sans se soucier de la honte que lui fait son changement»¹³⁰.

Nonostante questo impianto decisamente filoparlamentare, la *Lettre* si concludeva però piuttosto ambiguamente: Luigi XIV esortava Luigi XV a restaurare con decisione la sua autorità tanto contro il potere ministeriale quanto contro la giurisdizione politica parlamentare. Lasciando, infatti, ai ministri la possibilità «de cimenter toute la puissance» che l'esercizio delle loro funzioni naturalmente comportava, «vous – affermava il gran re rivolgendosi al pronipote suo successore – ne serez roy qu'en peinture»¹³¹. Per convincersene sarebbe bastato ascoltare la parola calda e persuasiva dei maggiori *robins*, «un Pucelle, un Delpech, un Ogier ou un Titon». Essi avrebbero agevolmente potuto «vous prouver, non en particulier, mais en présence de Fleury, les griefs dont on le charge, et vous le verrez dans l'instant atteint et convaincu de haute trahison, et d'avoir conspiré la perte de votre indépendance, des libertez de l'Eglise

¹²⁷ *Ivi*, ff. 9-11.

¹²⁸ *Ivi*, f. 10.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ivi*, f. 12. «Il faut qu'il avoue – continua il testo in relazione a d'Aguesseau – ou d'avoir manqué de lumières avant son départ pour Frêne; ou qu'après en être de retour, il est devenu infidèle à ses propres sentimens, à son honneur, à sa Patrie, à Vous [= au roi], à sa Religion» (*ivi*, ff. 12-13).

¹³¹ *Ivi*, f. 14.

gallicane avec Rome et la pluspart de vos évêques»¹³². Ma allo stesso modo, il nuovo sovrano non avrebbe in nessun caso dovuto «partager son autorité suprême» con la magistratura parlamentare, perché ciò sarebbe stato «honteux et dangereux». Occorreva accertare «sans peine la vérité des accusations que le Parlement et Fleury se font réciproquement l'un contre l'autre», tenendo ben presente che era l'autorità regia «que l'on attaque de l'un ou de l'autre côté». Tuttavia, ancor più deleterio sarebbe stato «la laisser envahir par le pape et par les évêques, que vous ne pourriez point punir avec la même facilité qu'un Parlement rebelle»¹³³. In definitiva, per essere re a pieno titolo era indispensabile recidere ogni legame politico del clero – in particolare della Compagnia di Gesù, ma anche dei vescovi e delle diocesi – stroncandone l'influenza sul governo; era altresì determinante «avec la même sévérité» far «juger et punir le ministre qui vous a trahi [Fleury], afin qu'il serve d'exemple aux autres, et que vos peuples voyent que vous n'avez point été complice des cruautés» da lui perpetrate ai loro danni.

Proprio in quest'ambiguità dell'epilogo, nel quale il potere ministeriale-politico e quello parlamentare-giurisdizionale erano messi, sia pur con molte e caute distinzioni, sullo stesso piano, entrambi come pericoli per la *royauté*, deve essere vista la ragione dell'«arrest de la cour du Parlement du 20 mars 1733» che condannò la *Lettre* «à être lacéré et brûlé», secondo la formula di rito. Ma non è difficile, nel contempo, esaminando attentamente le motivazioni prodotte da Gilbert de Voisins nella sua requisitoria, vedere nella condanna del *pamphlet* un'abile mossa strategica del *milieu parlementaire* dopo la sconfitta subita nel 1732. Il tono dell'*avocat général* è sottilmente ironico e occorre perspicacia per cogliere la velata implicazione politica sottesa all'austero linguaggio criptico che vi è adoperato. Gli argomenti sono studiatamente generici e vaghi:

Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le nom du feu roy pour s'adresser au roy lui-même, et par un double attentat, ose compromettre deux noms si sacrez, dans ce que la malignité et la calomnie peuvent exalher de plus noir et plus atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez: ni la plus auguste naissance, ni le rang le

¹³² *Ivi*, f. 16.

¹³³ *Ibid.*

plus élevé, ni la plus sublime vertu, ni le caractère le plus respectable. La mémoire du feu roy, consacrée à jamais par une gloire immortelle, s'y voit outragée. L'oserons-nous dire? Une plume audacieuse porte jusqu'au roy lui-même des atteintes criminelles qui retombent sur ses fidèles sujets. Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel de nos affections, de nos empressements, et de nos soins; si cher à ses peuples, si digne de l'être, on voudrait le faire douter d'un amour qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à leur vie [...]. Quelque méprisable que soit l'ouvrage en lui-même; ce qui ne l'est pas, c'est l'attentat qu'il commet contre la majesté du prince, contre la dignité et la grandeur de son état, contre la réputation et la gloire de notre Nation, dont elle a toujours été si jalouse: c'est l'exemple pernicieux qu'il donne d'une licence jusqu'à présent inouïe, et d'un désordre digne des plus sévères châtimens¹³⁴.

In realtà il *Parlement* non diede gran seguito alla condanna e consentì che la *Lettre* circolasse pressoché indisturbata. Il provvedimento formale era inevitabile, ma il *Parlement* seppe giocare abilmente su un doppio tavolo, come la situazione politica imponeva. Quella strategia dell'apparente sottomissione al potere regio, ma di un contestuale e incessante lavoro *sous-table* per indebolirne la presa effettiva sulla società e sulle istituzioni – in primo luogo sull'apparato giurisdizionale – sarebbe durata per quasi un ventennio, prima di esplodere in una nuova stagione di aperta conflittualità. I giuristi del *milieu parlementaire* inaugurarono così una lunga e silenziosa, ma non per questo meno efficace (come spesso a torto si è ritenuto), resistenza alla corona e ai suoi governi. Il vertice del ceto giuridico era sostenuto da una profonda e radicata convinzione che la storia dello Stato incontestabilmente ai loro occhi suffragava: la funzione giurisdizionale aveva una naturale e intrinseca politicità che non era sopprimibile con un semplice atto unilaterale del potere regio. Di conseguenza gli organi deputati a espletarla – in primo luogo il *Parlement*, vertice indiscusso del sistema giudiziario – non potevano essere privati della partecipazione ai processi di decisione sulle «affaires d'État». Farlo, come stava tentando di fare Luigi XV, significava porsi contro la Storia del regno, contro il suo assetto provvidenziale, quindi contro la volontà divina che quel destino aveva stabilito.

¹³⁴ BPR, LP 450=20, ff. 4-5.

Quando si consideri lo sfondo psicologico che traeva linfa da questa visione della propria storia, si comprende pienamente quale forza e determinazione assumesse il senso di riscatto che serpeggiava negli *esprits* dei *robins*, un sentimento destinato a riemergere intorno alla metà degli anni '50, allorché, dopo la pubblicazione dell'*Esprit des lois* (1748) e delle *Lettres historiques* di Le Paige (1753-1754), tutto il *milieu parlementaire* poté riconoscersi nella prepotente volontà di rivincita troppo a lungo mantenuta nell'alveo di un prudente riserbo tattico. In un «mémoire» scritto «en automne 1754 après la rentrée [du Parlement] et la nouvelle déclaration [du roi]», de Revol affermò risoluto: «La cause du Parlement n'a pas [encore] gagné tout ce qui luy étoit dû. Cependant il faut convenir que la position de cette compagnie est un peu plus avantageuse qu'avant son exil»¹³⁵. Forte ormai della poderosa sistemazione dottrinale e ideologica compiuta attraverso le sintesi del grande *Président* di La Brède e del geniale *avocat* parigino, munito di un formidabile senso di concretezza politica, il *milieu parlementaire* aveva inaugurato l'epoca che riteneva essere quella del suo riscatto definitivo e completo sulla *royauté* e sul potere ministeriale.

Fu il momento in cui anche gli avversari della *robe* compresero pienamente che era venuto a maturazione nel ceto giuridico il tempo della «revanche». Si avvicinava una resa dei conti con la corona e il suo *Conseil* che negl'intenti dei protagonisti della lotta politica assumeva sempre più il profilo di uno scontro definitivo. E a questo scontro la magistratura arrivava con armi (e teorico-dottrinali e politico-istituzionali) tutt'altro che spuntate. Forte della sua insopprimibile funzione giudiziaria, la *robe* si preparava a una nuova trionfale ascesa ai vertici dell'*État*. Un anonimo «costituzionario» colse perfettamente questo clima arroventato in cui si stava entrando e, rivolgendosi ai vescovi francesi, commentò con malcelata rassegnazione: ormai «le Magistrat triomphe, et leve un front altier»¹³⁶.

Questa nuova stagione di protagonismo politico della magistratura parlamentare (dagli anni '50 del XVIII secolo alla Rivoluzione, attraverso il passaggio cruciale, tra il 1771 e il 1774,

¹³⁵ BPR, LP 42, cc. 311-318, spec. c. 311.

¹³⁶ BPR, LP 535=202: *Épître d'un constitutionnaire aux évêques de France*, s.l. 1755, f. 15.

della «réforme Maupeou», che tentò inutilmente di porvi un argine), fu ispirata all'opera di Louis-Adrien Le Paige e governata dalla sua *leadership* intellettuale e politica. In tal senso si può dire che questo arcano *avocat*, che non rivestì mai la toga di magistrato e che trascorse la maggior parte della sua vita blindato nella sua splendida biblioteca tra le torri del *Temple* – dove il suo protettore, il principe de Conty gran priore dell'ordine di Malta, lo aveva nominato nel marzo del 1756 *bailli* per tenerlo al riparo dalle ritorsioni della corona e del governo – rappresenti l'ultima incarnazione dell'*idéologie de robe* e dei suoi gloriosi e decadenti fasti prima del crollo dell'*ancien régime*.

La monarchia costituzionale della Rivoluzione francese (1789-1792)

di Ettore Rotelli

1. *Le costituzioni e gli atti costituenti del decennio rivoluzionario*

Nel decennio rivoluzionario 1789-1799 si approvano in Francia quattro costituzioni, riferite, in successione, a 3-14 settembre 1791, 24 giugno 1793 (anno I), 5 fruttidoro dell'anno III (22 agosto 1795), 22 frimaio dell'anno VIII (13 dicembre 1799)¹. La prima, monarchica, è datata pure con la sanzione del re, le altre, repubblicane, sono contraddistinte col calendario che la Convenzione nazionale ha introdotto il 5 ottobre 1793 fissandone retroattivamente l'inizio al 22 settembre 1792, equinozio d'autunno. Corretto il 24 novembre, non sarà abolito che il 31 dicembre 1805.

La Costituzione del 1791 è opera della Costituente, qualificazione assunta, dapprima implicitamente, dall'Assemblea nazionale costituita il 17 giugno dai deputati eletti agli Stati generali. Le tre costituzioni repubblicane sono state sottoposte al voto popolare, sempre ampiamente favorevole secondo i dati ufficiali, ma con variazioni cospicue di astensionismo. Soltanto quella del 1793 (anno I) non è entrata in vigore nemmeno formalmente. Il 19 vendemmiaio dell'anno II (10 ottobre 1793) la Convenzione nazionale stessa ha imposto un governo provvisorio «rivoluzionario fino alla pace». La guerra in corso era stata dichiarata il 20 aprile 1792 dalla Francia al «re di Boemia e

¹ *Les Constitutions d'Europe et d'Amérique* recueillies par E. Laferrière, revues par A. Batbie, Paris, Cotillon, 1869, con i dati sui referendum; *Les Constitutions de la France*, par F.-A. Hélie, Paris, Maresq, 1880, dove anche atti, decreti, leggi materialmente costituzionali, introdotti e commentati; J. Godechot, *Les constitutions de la France*, Paris, Garnier-Flammarion, 1970.